




la Paziienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

GIUGNO 2010 106



FARE TUTTO DA SOLI È UN'IMPRESA? PARLANE CON NOI.

Messaggio pubblicitario. Presso le Filiali sono a tua disposizione i Fogli Informativi riportanti le condizioni economiche praticate.



PERCHÉ OGNI IMPRESA
È UNA GRANDE IMPRESA.

Gestire la contabilità, cercare un corriere conveniente per le spedizioni, trovare un consulente fiscale o legale. E poi preoccuparsi di acquistare il nuovo computer e noleggiare un furgone per una consegna urgente. Se lavori in proprio, chi meglio di te conosce le infinite incombenze che rubano energie e attenzione alla tua attività? Ecco perché abbiamo sviluppato Progetto Business, lo speciale conto a canone fisso, integrato da utili convenzioni e con tutti i servizi, bancari e non bancari, che ti semplificano la gestione degli affari. Così il lavoro è più semplice e produttivo, e tu puoi dedicarti completamente al tuo business. Per maggiori informazioni rivolgiti alla Filiale a te più comoda.

www.progettobusiness.com

SANPAOLO

NUOVA APERTURA

**Concessionaria e Service Ufficiale
Jaguar e Land Rover a Torino**

Giugno 2010



JAGUAR



Concessionaria e Service Ufficiale Jaguar e Land Rover

biAuto JLR

Via Bologna, 102 -Torino Tel. 011/2483711

Clinica Santa Caterina da Siena Torino (Ex Casa di Cura Suore domenicane)



GVM
CARE&RESEARCH



NUMERI UTILI

Centralino

Tel 011.8199211
Tel. 011.8199203
Fax. 011.8199202

Centralino

Lun – Dom. 7⁰⁰ – 21⁰⁰

Ufficio Ricoveri

*Dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 19.00
Sabato dalle 8.00 alle 12.00*

Ufficio Ricoveri

Accettazioni-Prenotazioni

Lun – Ven. 7⁰⁰ – 19⁰⁰
Sab. 8⁰⁰ – 12⁰⁰

PRENOTAZIONI

Centro Unificato Prenotazioni (CUP)

Tel. 011.8199201
Tel. 011. 8199200
Fax. 011.8199301

Ambulatorio Prenotazioni-

Accettazioni

Lun – Sab. 7³⁰ – 19³⁰

Dal lunedì al sabato dalle 07.00 alle 19.00

Diagnostica per immagini

Tel. 011.8199300
Fax. 011.8199218

Radiologia

Prenotazioni-Accettazioni

Lun – Ven. 8³⁰ – 12³⁰/15³⁰-18³⁰

Via Villa della Regina, 19
10131 Torino
Tel. 011 8199211
www.gruppovillamaria.it



IPSOA

Gruppo Wolters Kluwer

DIRITTO DI FAMIGLIA FORMULARIO COMMENTATO PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI



UTILE PER

Avvocati civilisti, Notai, Associazioni/Istituzioni, Magistrati, Università, Mediatori

Il volume ricomprende un'ampia ed articolata raccolta delle **formule di maggior uso nella pratica**, corredate di **note di commento** e **richiami giurisprudenziali**, che consentono all'utente di affrontare la questione sottoposta al suo esame e di procedere all'impostazione pratica dell'atto, senza sottoporsi ad un lungo lavoro di ricerca dottrinale e giurisprudenziale.

Le formule tengono conto sia dei **profili sostanziali** che di quelli **processuali**.

La casistica in materia è estremamente vasta e comprende **tutti i procedimenti in materia di diritto di famiglia**: dal **matrimonio** alla **separazione personale** dei coniugi, fino allo **scioglimento del matrimonio civile** ed alla **cessazione degli effetti civili** del matrimonio concordatario; dalla **filiiazione legittima** a quella naturale; dall'**adozione nazionale ed internazionale** alle **tutele** e alle **curatele**.

Particolare attenzione è riservata ad istituti di grande attualità come il **ricongiungimento familiare**, la **procreazione medicalmente assistita** e la **famiglia di fatto**.

L'opera è aggiornata con le più recenti novità normative, tra le quali la L. 18 giugno 2009, n. 69 (c.d. Riforma del processo civile 2009) e il D.L. 28 dicembre 2009, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24, sulla funzionalità del sistema giudiziario.

Il **CD-ROM** contiene **tutte le formule**, utilizzabili con **qualsunque sistema di videoscrittura** ed **adattabili al caso specifico**.

di **Mario Trimarchi** e **Paolo Corder**
pagg. 2048, € 150,00, 1 edizione

Compili subito il coupon, e lo invii **via fax allo 02.82476403**. Può acquistare anche on line su **www.shopwki.it** oppure può contattare **l'Agenzia** della sua zona (www.shopwki.it/agenzie) o rivolgersi alle **migliori librerie** della Sua città.

(00102032) Sì, desidero acquistare il volume **Diritto di famiglia - Formulario commentato con Cd-Rom**, di Mario Trimarchi e Paolo Corder a € 150,00.

Cognome e Nome _____ Azienda/Studio _____
Via _____ CAP _____
Città _____
Tel. _____ Fax _____
e-mail (obbligatoria): _____ Cod. cliente _____
Partita IVA _____ C.F. _____

(1002) Pagherò con bollettino postale premarcato sul c.c. n° 412205, intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Gestione abbonamenti Ipsoa, allegato alla fattura
 Addebitare l'importo di € _____ sulla mia carta di credito:
 Mastercard (16 cifre) American Express (15 cifre) VISA (16 cifre) Diner's (14 cifre)

n° _____ Data di scadenza _____

Nome e indirizzo titolare carta di credito _____

Timbro e firma _____

* Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, la informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base informatico del titolare del trattamento, Wolters Kluwer Italia S.r.l. Responsabile del trattamento: Ufficio MD. L'elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento potrà essere richiesto per iscritto all'Ufficio MD presso la sede della società. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, da enti e società esterne ad essa collegati, nonché da soggetti terzi, titolari autorizzati del trattamento, solo per l'invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e professionale. Ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs. Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Ufficio MD, Milanofori, Strada 1 - Palazzo FE, 20090 Anago (MI).

* Diritto di recesso. Clausola di ripensamento ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 185/1999. Decorsi 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del bene da parte del cliente senza che questo abbia comunicato con raccomandata A.R. inviata a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Milanofori - Anago (o mediante e-mail, telegramma, telex o facsimile confermati con raccomandata A.R. nelle 48 ore successive), la propria volontà di recesso, la proposta si intenderà impegnativa e vincolante per il cliente medesimo. In caso di recesso da parte del cliente, entro lo stesso termine (10 giorni lavorativi dal ricevimento) il bene dovrà essere restituito per posta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milanofori, Strada 1 - Pal. FE, 20090 Anago (MI). Le spese di spedizione saranno a carico di Wolters Kluwer Italia S.r.l.



Reale Mutua. Il vostro mondo, al sicuro.

Tutta la consulenza e le soluzioni
più adatte alle tue esigenze
assicurative, finanziarie e previdenziali.

**REALE
MUTUA**
— ASSICURAZIONI —

Parte del tuo mondo.



In copertina riproduzione fotografica del quadro di Felice Casorati "Giuseppina" del 1931



la Paziienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

DIRETTORE RESPONSABILE

Mario NAPOLI

COMITATO DI REDAZIONE

Matilde CHIADÒ

Luigi CHIAPPERO

Anna CHIUSANO

Stefano COMMODO

Vincenzo ENRICHENS

Giulia FACCHINI

Silvana FANTINI

Laura GAETINI

Guido JORIO

Ferdinando LAJOLO

Pier Giuseppe MONATERI

Paolo MONTALENTI

Sergio MONTICONE

Davide MOSSO

Elena NEGRI

Dario POTO

Fabio Alberto REGOLI

Manuela STINCHI

Filippo VALLOSIO

Alberto VERCELLI

Sarah VERCELLONE

Romana VIGLIANI

Registrato al n. 2759 del Tribunale di Torino in data 9 giugno 1983

IMPAGINAZIONE

SGI società generale
dell'immagine
www.sgi.to.it

STAMPA

GRAFICA PIEMONTESE

Volpiano (Torino)

Dal Presidente

6. Diritti e Doveri *di Mario Napoli*

Dal Consiglio dell'Ordine

8. Lettera del Segretario *di Michela Malerba*

10. Esito Elezioni Biennio 2010-2011

Dalla Commissione informatica

11. Servizi telematici e processo telematico a Torino: risultati raggiunti e prossimi obiettivi *di Erica Gilardino e Pietro Calorio*

13. Notifiche telematiche: obbligatorietà e istruzioni per l'uso *di Mario Napoli*

Giurisprudenza recente

14. Il segreto professionale dell'avvocato e le ispezioni presso il suo studio professionale e il suo domicilio, quali garanzie secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo? *di Antonella Mascia*

17. Il caso Google *di Carlo Blengino*

22. Finalmente uno strumento concreto per la risoluzione della crisi d'impresa: il nuovo Concordato Fallimentare *di Andrea Gulli*

Diritto dell'Unione Europea

24. Il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, D. 59 di recepimento in Italia della direttiva servizi nel mercato interno: incidenza sulla professione forense *di Francesca de Lorenzo Foscolo*

Dalle associazioni

28. AGL Associazione Giovani Legali *di Giovanni Anania*

29. Giuristi democratici *di Ennio Lenti*

Cinema e Avvocati

31. Il diritto al cinema *di Alessandro Re*

32. Proiezioni itineranti di un documento torinese

Riflessioni

34. Dolenti riflessioni di un cattolico *di Rodolfo Venditti*

36. Il nostro diritto e le culture degli altri. Una convivenza possibile (Teatro Carignano 23 aprile 2010) *di Cristina Martinetti*

Recensioni

38. Non mi sono mai arreso *di Davide Musso*

40. Saluti da Buenos Aires *di Davide Musso*

42. Per un pezzo di patria *di Alessandro Re*

Avvocati e Sport

44. Trofeo Bruno Caccia trionfano gli avvocati *di Tommaso Servetto*

Ricordi

46. In ricordo di Claudio Papotti *di Mauro Ronco*



Per le foto all'interno della rivista si ringrazia il Comune di Torino, tratte da "2008 OfficinaCittàTorino / Racconti Multimediali Settore Officina Torino.



Publicità
STUDIO BETA
10023 Chieri (TO)
Via Massa, 13
Tel./Fax 011/4230062
Cell. 3405768325



Dal Presidente

DIRITTI E DOVERI

Probabilmente molti dei miei predecessori avranno inaugurato il loro mandato presidenziale osservando come in quel momento l'Avvocatura si trovasse in grande crisi ed i colleghi in difficoltà, come mai in precedenza.

Ed è esattamente come avrei pensato di fare io perché tanto era vera l'affermazione allora, quanto lo è, ancor più, oggi, a dimostrazione che purtroppo le cose non sono affatto migliorate, anzi: ma vi confesso che non riesco più tanto, e da tempo, a sopportare le lamentele ed i pianti dell'avvocatura, costanti e reiterati ad ogni convegno o incontro. Lamentele e pianti del tutto sacrosanti e giustificati, ma che ben raramente si accompagnano ad una analisi anche solo sommaria delle ragioni che ci hanno condotto a tal punto ed ancor meno ad individuare possibili strade per uscire o tentare di uscire a testa alta da tal situazione di crisi, professionale, etica ed economica.

Eppure le une e le altre a me paiono piuttosto evidenti, anche se scomodo ed impopolare può apparire il loro enunciare. In primo luogo il nostro numero: esso è più che triplicato negli ultimi venti anni, mentre certo non è parimenti aumentata la domanda (anzi, è possibile che essa si sia ridotta). Oggi, su scala nazionale, abbiamo oltre quaranta avvocati o magistrato giudicante; in Francia - per citare un altro dato significativo - il rapporto tra avvocati ed abitanti è di poco più di settanta ogni centomila, in Gran Bretagna è ventidue, ma in Italia è quasi trecento. Non è solo un problema dell'Avvocatura che ha visto crescere enormemente l'offerta a fronte di una stabile domanda: il problema riguarda tutti.

Nel 1921 Piero Calamandrei, trentenne, pubblicava un libro dal significativo titolo di "Troppi avvocati"; non riporto i numeri di allora - davvero significativi pure in una economia di di-

versa caratterizzazione ed in un regime di numero chiuso (che sarà abolito dal 1947 con Decreto Luogotenenziale) - ma vorrei ricordare come il nostro indimenticato ed indimenticabile Presidente (del primo CNF dopo la Liberazione) evidenziasse come un numero eccessivo di colleghi comportasse difficile controllo per le istituzioni, scadimento professionale ed etico della professione e, in definitiva, compromissione dei diritti del cittadino.

Quando si vuole cancellare una professione o renderla superflua o sostituibile con altre, è sufficiente aumentare a dismisura il numero di chi la esercita, scollegare l'offerta dall'effettiva esigenza: purtroppo, nel nostro caso, di tale crescita è in gran parte responsabile l'avvocatura stessa che non solo ha assistito inerme al suo avverarsi ma, talvolta, con irresponsabile comportamento, l'ha di fatto favorita, salvo poi lamentarsene sventolando bandiere corporative e dimenticando che, in primo luogo, erano i diritti dei clienti ad essere sacrificati e la speranza stessa di una Giustizia efficiente e giusta.

I sostenitori del libero mercato, che vedono nell'aumentata concorrenza il toccasana di ogni male (perché, si afferma, con l'aumentare dell'offerta scende il prezzo e migliora la qualità: assioma ormai in discussione, nei suoi termini assoluti, anche in tanti altri campi), dimenticano come nella nostra professione (ed in poche altre, ad esempio l'assistenza sanitaria) ciò che è l'interesse pubblico non è tanto il prezzo della prestazione, ma la ragionevole sicurezza di ricevere una prestazione di qualità accettabile. Se sono malato non mi interessa avere molti medici per confrontarne il prezzo, ma spero nella giusta diagnosi, e così è nella nostra professione: ad altri istituti (servizio sanitario nazionale, patrocinio a carico dello Stato a seconda dei campi) spet-

terà assicurare a tutti l'accesso al servizio.

E poi, non entro in una libreria chiedendo il libro meno caro: scelgo quello che desidero leggere e della cui lettura sento necessità.

Si è spesso detto che il servizio legale è "asimmetrico", cioè non è possibile il controllo da parte del cliente della qualità dell'attività resa: ma se ciò è in molti casi vero, e lo è certamente nei confronti dei clienti "deboli" (il professionista, la società, l'imprenditore commerciale sanno scegliere e giudicare il loro avvocato e sanno discuterne il compenso!), la conclusione dovrebbe essere di accrescere il controllo del rispetto del livello professionale e morale della prestazione resa: quante volte, siamo sinceri!, abbiamo dovuto constatare la carenza di una consapevole obbligazione professionale ed etica e l'assenza di un controllo, con profondo dispiacere per la nostra professione e per la sua immagine e considerazione sociale.

Ebbene, è forse oggi il momento - anche se vi sembrerà un paradosso - di parlare di obblighi a carico della classe forense e non solo di diritti: o meglio ancora, degli uni e degli altri, perché sono le facce di una stessa medaglia e sono entrambi finalizzati al servizio del cittadino, che a noi assegna i suoi beni più cari (l'onore, i rapporti di famiglia, il patrimonio, ecc.).

Nel 2002 al Congresso di Sydney dell'Union Internationale des Avocats è stata approvata una Carta sull'esercizio della nostra professione nel XXI secolo (che è stata significativamente chiamata Carta di Torino, perché qui è nata, scritta da avvocati torinesi): tale Carta evidenzia come ad ogni diritto dell'avvocato, da affermare con forza, perché protegge un interesse del tutelato, deve corrispondere una pari obbligazione, per la medesima ragione.



E così, ad esempio:

* il segreto professionale è un diritto, ma è al contempo una inderogabile obbligazione a nostro carico;

* l'indipendenza andrà rivendicata verso tutto e tutti ma altrettanto è obbligo evitare ogni situazione di incompatibilità o dipendenza che compromettano (o appaiano compromettere) la nostra libertà;

* il compenso è un diritto, ma non potrà mai prevalere sulle ragioni del mandato; e così via.

Alcuni giorni orsono, a piena pagina sul nostro giornale cittadino, è apparsa la pubblicità istituzionale di una professione non così lontana dalla nostra che, sotto un disegno di foloniana ispirazione, recitava: *“È tempo di pensare meno ai nostri diritti e più ai nostri doveri”*.

Chapeau!. Quando l'Avvocatura saprà fare altrettanto? Quando comprenderà la convenienza di affermare e rivendicare i propri diritti non per ragioni corporative (che ci isolano, compromettono la nostra immagine, ci fanno indicare come i nemici da abbattere, un costo inutile e parassitario), ma perché ad essi corrisponde una più efficace tutela del cittadino, nei confronti del quale la nostra professione è pronta ad impegnarsi con serietà e consapevolezza del nostro ruolo?

Le considerazioni che sin qui ho rassegnato, complice la pazienza del lettore, mi portano a dire che l'Avvo-

catura dovrà saper uscire dall'angolo nel quale, forse inconsapevolmente, si è relegata e dovrà accettare alcune sfide che sono già attuali anche quando ad altri competono o quando sono proposte in termini francamente criticabili. E ciò particolarmente in un momento di crisi per la nostra professione: chiudersi in rivendicazioni corporative sarebbe miope strategia.

Alcuni esempi. Il funzionamento della giustizia, l'informatizzazione delle cancellerie, un'adeguata informativa al cittadino non riguardano certo l'avvocatura, perché altri in prima battuta dovrebbero farsene carico; eppure sarebbe un errore non accettare di condividere con la Magistratura la definizione di best practice o non collaborare per raggiungere la massima efficienza amministrativa, perché tutto ciò corrisponde certamente ad un interesse degli avvocati (eliminano incerte zone procedurali che ritardano la giustizia, non perdono tempo nelle cancellerie), ma corrisponde anche a fortificare all'esterno l'immagine di un'Avvocatura che fa (anche) proprio l'impegno per una giustizia resa in forma corretta, rapida ed efficiente, nell'interesse dei suoi assistiti.

Altro esempio. La mediazione di cui tanto si parla in questi giorni: oggi è legge e mi pare che l'impegno debba essere di vedere la nostra professione impegnata per farla propria, per farla funzionare nel migliore dei modi, perché solo assumendo tale impegno si

potranno, con forza e senza cedimenti, rivendicare la necessità della immediata riforma della sua attuale disciplina, in primo luogo assicurando l'assistenza legale nella relativa procedura (perché è in tale fase che il cittadino, e quello debole particolarmente, può compromettere per sempre i suoi diritti) ed inoltre richiedendo una entrata in vigore graduale nel tempo che consenta alle istituzioni forensi di organizzare un servizio serio ed efficiente.

Insomma, e per concludere, penso che l'Avvocatura dovrà saper accettare molte sfide e vincerle e dovrà sapere superare l'attuale isolamento, che solo danni ha portato al nostro lavoro; dovrà confrontarsi con le altre realtà economiche e non, e dovrà saper suggerire la presenza “amica” di un avvocato al fianco del cittadino e delle iniziative commerciali, creando occasioni di nuovo lavoro, facendosi garante del servizio, assecondandolo passo a passo.

La nostra bella tradizione non è più sufficiente (non lo era quando scriveva Calamandrei) ad assicurare al nostro lavoro l'onore, il ruolo e la stima che merita: gli Ordini dovranno accettare il difficile ed impopolare compito di essere garanti della professionalità e dell'etica dell'avvocatura, magari autoregolarsi (come è accaduto in altri Paesi), ponendosi proprie regole, mostrando di sapere fare a meno e di saper anticipare un legislatore ogni giorno più deludente.

Vi prego di scusare la franchezza con cui esordisco in questi articoli nella mia nuova carica: ma credo che non sia nascondendo la malattia che si guarisca. Sono certo che le vostre critiche, le vostre osservazioni, la vostra adesione ed il vostro sostegno non mancheranno, venendo così ad arricchire il dibattito, la lettura e la diffusione della nostra bella rivista.

Mario Napoli

Rivolgo un pensiero grato e riconoscente a Mauro Ronco, che ha dedicato all'Ordine ed a La Paziienza idee e tempo preziosi: non sempre mi sono trovato d'accordo con le sue idee e con le sue decisioni, ma non per questo sono mai venuti meno la mia stima e la mia ammirazione per la sua cultura, la sua intelligenza, il suo garbo.

Grazie, Mauro.



Dal Consiglio dell'Ordine

LETTERA DEL SEGRETARIO

Cari colleghi,
 Il nuovo consiglio si è riunito la prima volta il 23 Febbraio, riunione in cui si sono elette le cariche istituzionali i cui nominativi sono ormai noti a tutti.

Sin da quella prima seduta è risultato palpabile un clima di grande armonia e collaborazione, clima fondato sul presupposto che per ciascun consigliere l'obbiettivo primario sia lavorare per la nostra amata professione ribadendone le caratteristiche peculiari e tipiche che dobbiamo ritrovare nell'avvocato di ogni tempo e di ogni luogo e che ci consentono di poter agire per una società migliore.

Si tratta certamente di un compito arduo, reso più complesso dalla constatazione che la professione di avvocato muta quotidianamente, adeguandosi alla realtà sociale ed economica in frenetica evoluzione.

È difatti convinzione condivisa da tutti noi che l'Ordine non debba essere un'entità astratta, ma il "nostro mondo", il mondo di cui ciascun iscritto deve sentirsi parte e su cui deve poter contare, e questo già sin dall'ingresso nei locali del Consiglio.

L'Ordine potrà agire al meglio per ciascuno di noi e quindi per la quella che io ritengo ancora "la professione più bella del mondo" - solo con il contributo delle idee e l'apporto dell'attività personale di ciascun iscritto.

Ha detto benissimo il nostro Presidente alla cerimonia del 22 giugno in cui si sono celebrati i settanta, sessanta e cinquanta anni di professione di alcuni colleghi: "..... l'Ordine è un mondo collegiale, non è un business, non è un contratto di società, è solo una stretta di mano tra amici l'Ordine siete voi, siamo noi, siamo quel che riusciamo ad esprimere insieme da uomini liberi, per la nostra professione e nell'interesse dei cittadini".

Sulla base di questo comune sentire è necessario l'impegno di tutti sia per effettuare scelte di politica istituzionale, a volte più difficili e coraggiose, sia per migliorare la quotidiana attività di ciascuno di noi.

Proprio al fine di diffondere questo senso di appartenenza all'Ordine, ed in attesa dell'approvazione della legge di riforma professionale, si è deliberato di investire molto sui giovani che si iscrivono alla pratica.

È difatti certo che l'inizio della formazione professionale sarà fondamentale nel dare l'imprinting dell'avvocato futuro, così come non può negarsi che certamente nessun controllo istituzionale potrà mai sostituire l'esempio che si può trarre dal quotidiano assistere all'operare del proprio dominus, dalla sua costante vicinanza, dal suo esempio.

Si è ritenuto opportuno però, visti anche i numeri dei nuovi iscritti, creare un nuovo contatto con i giovani, che non sia solo di tipo burocratico. Per tale ragione il libretto di pratica viene consegnato dal segretario che, nell'occasione, intrattiene una chiacchierata, assolutamente informale con il giovane iscritto. Un modo, speriamo efficace, per far sí che sin dal primo contatto il futuro avvocato si senta membro di una famiglia. Inoltre si è deciso che ogni sei mesi saranno convocati tutti i praticanti iscritti in tale periodo, al fine di illustrare, o, meglio ancora, ribadire loro la funzione del periodo di pratica e gli adempimenti che ne conseguono, illustrando altresì il contenuto del regolamento dell'Ordine sull'esercizio della pratica forense (rinvenibile sul sito), nonché presentare i componenti della commissione che dovranno seguire i singoli iscritti nel corso dei due anni prodromici all'ammissione all'esame.

C'è già stato un primo incontro in

data 24 maggio, a cui erano stati convocati circa un ottantina di praticanti, tutti gli iscritti dal gennaio dell'anno in corso, è emerso un generale apprezzamento dell'iniziativa anche se, forse per difficoltà di comunicazione, non tutti coloro che avrebbero dovuto essere presenti lo erano; speriamo che il prossimo incontro, organizzato con un maggior anticipo, possa vedere la partecipazione di tutti.

Sempre per aumentare i momenti di contatto con un'istituzione da troppo tempo ormai sentita lontana ed estranea, a differenza di quanto avveniva in passato, ciascun praticante sarà, sempre, a prescindere dall'esito della valutazione delle relazioni, convocato allo scadere del primo semestre di pratica al fine di conoscere il "tutor" delegato dal consiglio nell'affiancarlo nel corso di tale periodo formativo.

Colgo l'occasione per ringraziare i colleghi che anche quest'anno hanno dato la loro disponibilità ad esaminare le relazioni dei praticanti, impegno certamente molto gravoso, che svolgono con rigore, sensibilità e grande spirito di servizio. D'altra parte senza la dedizione di tutti i componenti delle varie commissioni il nostro Ordine non potrebbe adempiere a tutti i compiti che gli sono stati delegati e a tutti loro non può non andare un affettuoso grazie e la nostra gratitudine.

Ancora ispirandosi alla particolare attenzione ai giovani, è stata totalmente innovata l'organizzazione della scuola di formazione per l'esame da avvocato, che il consiglio organizza dal 1993 in collaborazione con l'Università e l'Agat.

Il corso prevede oggi due moduli, il primo, dal 27 Maggio al 29 Luglio, focalizzato sulle tecniche di redazione dell'atto, del parere e all'interpretazione e comprensione della fattispecie; il secondo, dal 13 settembre al 2 dicem-

bre, in cui verranno analizzate recenti sentenze di legittimità e di merito che hanno determinato un cambiamento di indirizzo, una novità ovvero appaiano significative per l'argomento e la fattispecie giuridica.

Nel corso dei due moduli si terranno anche nove esercitazioni scritte di quattro ore il sabato mattina. Si è poi ritenuto, in ottemperanza a principi di totale trasparenza, di scegliere i tutors d'aula tra coloro che hanno ottenuto il miglior punteggio all'esame da avvocato nel precedente anno, e, seguendo i medesimi principi, i docenti correttori delle prove scritte, per il civile e per il penale, sono stati individuati, per ciascuna materia, uno dall'Università e l'altro dal Consiglio, tra i nominativi di coloro che hanno fatto parte della commissione d'esame da avvocato dell'anno precedente.

La scuola, nonostante il ritardo dell'inizio delle lezioni rispetto ad altre offerte formative presenti sul territorio torinese, sta ottenendo un discreto successo: risultano infatti iscritti 120 dottori, e nel corso delle lezioni tenutesi fino ad oggi i discenti si sono dimostrati molto presenti ed interessati agli argomenti trattati.

Altro argomento, che ha occupato i consiglieri in questa primissima parte del loro mandato, è stata la redazione di un "PROTOCOLLO GIUSTIZIA TORINO", documento che è stato proposto agli Ordini dei commercialisti e dei notai ed al Presidente della Corte d'Appello, il Procuratore Generale, il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica. La sottoscrizione di tale documento da parte dei soggetti sovra indicati consentirebbe di

creare un costante tavolo di confronto, frutto di una scelta delle parti, negoziato, in cui i soggetti del processo si possono confrontare senza che nessuno si chiuda in inutili rivendicazioni corporative, dando vita ad una dialettica finalizzata al miglior funzionamento della giustizia.

Spesso, infatti, interlocutori consapevoli, con la "dialettica dell'equità", possono come ben si legge nel libro "In attesa di giustizia. Dialogo sulle riforme possibili", i cui autori sono Carlo Nordio e Giuliano Pisapia, creare protocolli di intesa per risolvere piccoli e grandi problemi, utilizzando al meglio i fondi disponibili, creando così le premesse per migliorare la giustizia di ogni giorno, quella che serve i cittadini e quindi il paese.

Una prova della validità del metodo a Torino si è già avuta nel lavoro della commissione mista magistrati della sezione Gip-Gup e avvocati, alcuni indicati dal Consiglio ed altri dalla Camera penale, per la redazione di best practices per la liquidazione delle parcelle di patrocinio a carico dello Stato. Prossimamente, difatti, verrà presentato agli iscritti il lavoro, che ha lo scopo di accelerare i tempi di liquidazione di tali parcelle, nonché di creare criteri uniformi di ammissione e di liquidazione.

Vista la buona riuscita dell'iniziativa si prevede di realizzare analogo lavoro per ammissioni e liquidazioni di parcelle di patrocinio a spese dello stato in dibattimento.

Questi sono solo piccoli esempi che dimostrano come le buone prassi condivise possano accelerare i tempi della giustizia in attesa anche non di un'organica riforma, ma quantomeno di in-

terventi essenziali per avere una giustizia degna di un paese civile mentre "in Italia il legislatore sui temi strutturali della giustizia, tende a comportarsi come un armatore che, informato che qualche scafo della sua flotta potrebbe mostrare segni di cedimento, invece di revisionare i natanti, impone a tutti i passeggeri di portare costantemente il salvagente" (dal libro "Magistrati dietro le sbarre" di Alberto Marcheselli).

Da ultimo è stata iniziata una riflessione su come si potrebbero migliorare i servizi di segreteria che debbono essere forniti agli iscritti. Si tratta ad evidenza di un punto essenziale, poiché, come ho detto all'inizio di queste mie righe, i locali dell'Ordine devono essere un luogo in cui ciascuno di noi si sente accolto. Proprio la normativa entrata in vigore nell'ottobre dello scorso anno, in materia di pubblica amministrazione e pertanto applicabile anche ai nostri uffici, inoltre, prevede che il miglior sistema di misurazione e valutazione delle strutture organizzative derivi dal giudizio del destinatario di tali attività e servizi.

Per tale ragione ogni suggerimento e/o segnalazione è non solo ben accetta, ma molto gradita, nello spirito di collaborazione tra iscritto e istituzione che vorremmo caratterizzasse i prossimi anni. Tanto ancora abbiamo in progetto e su tutto sarete prontamente informati con i prossimi numeri della nostra rivista.

Chiudo questo mio primo intervento da segretario augurando un buon lavoro a tutti noi iscritti all'Ordine di Torino e Buone Vacanze!!!

Michela Malerba




ESITO ELEZIONI BIENNIO 2010-2011

Elezioni 1-2-3 febbraio

Ballottaggio 16-17-18 febbraio 2010

Sono stati eletti a Consiglieri gli Avvocati:

Mario NAPOLI	792
Edgardo TRINELLI	730
Michele CARPANO	722
Guglielmo PREVE	630
Michela MALERBA	614
Marina NOTARISTEFANO	557
Teresa BESOSTRI GRIMALDI di BELLINO	522
Giampaolo MUSSANO	488
Domenico SORRENTINO	473
Paolo PACCIANI	473
Erica GILARDINO	465
Emilia LODIGIANI	457
Lauretta SANGIORGIO	454
Luigi ANTONIELLI d'OULX	372
Luigi TARTAGLINO	342



1	Numero degli iscritti nell'Albo professionale alla data in cui le elezioni hanno avuto luogo	Seconda convocazione Ballottaggio	5145 5149
2	Numero partecipanti alle votazioni	Seconda convocazione Ballottaggio	1748 1917
3	Numero delle schede valide	Seconda convocazione Ballottaggio	1725 1908
4	Indicazione se l'assemblea che ha provveduto alla elezione sia stata tenuta in prima o seconda convocazione e se si sia svolta votazione di ballottaggio	É stata tenuta in seconda convocazione e si è svolta votazione di ballottaggio	
5	Nomi dei componenti del Consiglio eletti rispettivamente alle cariche di Presidente, Tesoriere e di Segretario	Presidente: Avv. Mario Napoli Segretario: Avv. Michela Malerba Tesoriere: Avv. Michele Carpano	23/02/2010



Dalla Commissione informatica

SERVIZI TELEMATICI E PROCESSO TELEMATICO A TORINO: RISULTATI RAGGIUNTI E PROSSIMI OBIETTIVI

*“Non bisogna avere fretta,
ma non bisogna perdere tempo”
Josè Saramago*

La raggiunta certificazione, lo scorso 7 gennaio, del Punto d'Accesso (il cosiddetto PdA, sistema informatico necessario per la messa a disposizione agli iscritti dei servizi telematici attivati dagli Uffici Giudiziari sulla piattaforma del Processo Civile Telematico - PCT - <http://www.pdatorino.it>) è frutto di una riflessione, sviluppatasi in seno alla Commissione Informatica e condotta sino alla decisione del Consiglio, che ha portato a muovere i primi passi verso logiche di conservazione del controllo tecnologico dell'infrastruttura in luogo della totale esternalizzazione dei servizi informatici in ambito PCT.

Fornitore tecnico del software e della manutenzione del Punto d'Accesso, la cui titolarità rimane in capo all'Ordine, è l'ing. Marcello De Geronimo, che entro il 31/12/2010 ne rilascerà il codice sorgente (il “motore” del programma informatico) con licenza C.d. “open source”¹. La scelta, in linea con quanto imposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale² (art. 69 d.lgs. 82/2005), è finalizzata, in sintesi, al mantenimento di un sistema modellato secondo le specifiche esigenze dell'Ordine, consentendo la libertà di scelta nell'assistenza e finanche la progressiva acquisizione delle

competenze interne necessarie per garantirne un'efficiente gestione.

Il rilevante impegno profuso (non solo sul versante economico, ma anche su quello organizzativo interno al Consiglio) è motivato dalla consapevolezza che l'utilizzo delle “nuove” tecnologie può consentire un fattivo recupero di efficienza delle attività strumentali alla professione e un aumento della competitività della prestazione dell'Avvocato, con relativo miglioramento del servizio offerto al cliente e abbattimento di tempi e costi, anche per il professionista stesso. Molto significativo, in particolare, è l'impegno dell'Ordine in ambito formativo: come già più volte segnalato, l'iscrizione al Punto d'Accesso è subordinata alla frequenza di un “corso base”, una sorta di “patentino”, che si è ritenuto necessario rilasciare per fornire le indicazioni operative fondamentali e sensibilizzare gli iscritti rispetto alle responsabilità connesse con l'utilizzo degli strumenti del PdA.

I corsi vengono svolti con cadenza almeno settimanale, ad opera di Colleghi che si stanno prestando a creare uno “sportello” informativo, di assistenza e affiancamento, a beneficio di tutti i Colleghi. Per accedere ai servizi telematici (Punto d'Accesso, ma

anche i già da tempo attivi Polis Web e Servizio Sentenze) occorre dotarsi del dispositivo di autenticazione e firma digitale (la cosiddetta “smart card”), rilasciato dagli Enti Certificatori accreditati presso il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (www.cnipa.gov.it).

La diffusione dello strumento di autenticazione sicura è ad oggi molto scarsa tra gli Avvocati torinesi: erano **poco meno di 500**, prima dell'attivazione del PdA, i possessori di “smart card” che accedevano al Polis Web tramite il sito dell'Ordine e usufruivano del Servizio Sentenze di DCS s.r.l., **e meno della metà di essi facevano un utilizzo frequente di questi servizi**. Nei prossimi mesi, peraltro, verranno soppresse, per ragioni di Sicurezza dei dati personali, le postazioni Polis Web collocate a Palazzo di Giustizia (comunque già ora “ferme” a febbraio 2010 e che non verranno più reindirizzate sulle nuove basi dati): la consultazione telematica dei registri tramite il Punto d'Accesso diverrà quindi un efficace mezzo per evitare le nuove code che inevitabilmente si creeranno presso le Cancellerie. La piattaforma del Processo Civile Telematico, attraverso il PdA, è in grado di fornire non solo il sistema di consultazione dei re-

gistri in modalità sincrona (a differenza del vecchio Polis Web Nazionale), ma fornisce anche servizi di ricezione delle comunicazioni di cancelleria (in via sperimentale) e di deposito atti nelle procedure di esecuzione immobiliare. Ecco i “numeri” del PdA dopo tre mesi scarsi di vita, a tutto l’aprile 2010: **Iscritti:** 130, di cui 35 in attesa di formazione e un numero almeno pari di utenti già formati e quindi potenziali nuovi iscritti.

Comunicazioni di cancelleria: oltre 1000, provenienti dal Tribunale di Torino, dalle Sezioni Distaccate e da altre circoscrizioni sul territorio, in cui sono attivi i servizi del PCT; dal PdA gli iscritti possono inoltre consultare i registri relativi ai fascicoli di loro pertinenza presso le medesime sedi di Tribunale.

Depositi telematici: dallo scorso 10 Aprile è stata ufficialmente attribuita la facoltà di depositare in via telematica, valida ad ogni effetto di legge e alternativa al cartaceo, gli atti relativi alle procedure esecutive immobiliari pendenti davanti al Tribunale di Torino. È inoltre possibile depositare altri tipi di atti (ricorso per decreto ingiuntivo su tutti) verso altri Tribunali italiani, ma è ipotizzabile entro l’anno in corso l’attivazione del procedimento per decreto ingiuntivo telematico anche a Torino. **Soltanto 20 i depositi perfezionati, dato certamente figlio dell’estrema limitatezza del campo di applicazione attuale del Processo Telematico - a Torino, le sole esecuzioni immobiliari - ,ma anche di una certa pigrizia degli iscritti.**

È di grande importanza aumentare gli iscritti al PdA almeno a 1000 per la fine del 2010, cifra che costituisce “massa critica” e prima verifica della bontà dell’opera di diffusione dello strumen-

to e che consentirebbe all’Avvocatura torinese di esercitare gli opportuni stimoli all’ampliamento dei servizi da parte dell’Ufficio Giudiziario: il traguardo sarà raggiungibile soltanto grazie all’auspicata partecipazione degli iscritti, che con lungimiranza vorranno “giocare d’anticipo”, evitando di farsi cogliere impreparati nel momento in cui interverranno (*certus an, incertus quando*) obblighi legislativi cui adempiere.

Sul fronte formativo, per venire incontro a chi, privo di “basi informatiche”, si accosta ora alla materia, sono in via di allestimento **corsi di “alfabetizzazione informatica”** degli Avvocati, con la determinante partecipazione e collaborazione del Dipartimento di Informatica dell’Università di Torino. Allo stesso tempo, di concerto con la Presidenza del Tribunale, si terrà un convegno sul Processo Telematico che permetterà di fare il “punto” ed illustrare gli sviluppi futuri.

Ancora una volta ci pare utile ricordare come i servizi telematici che possono entrare a far parte della vita professionale degli Avvocati non si limitano al Processo Telematico. È in corso, ad esempio, l’implementazione sul PdA di un servizio di accesso online gratuito ai dati dell’Anagrafe del Comune di Torino, che sarà con ogni probabilità espressione di un protocollo d’intesa siglato tra Consiglio dell’Ordine e Comune, sulla scorta dell’esperienza già realizzata a Milano alla fine del 2008. Tra i servizi già attivi è opportuno inoltre segnalare l’esistenza del portale *e-government* del Comune di Torino, “Torino Facile” (<https://servizi.torinofacile.it>), accessibile direttamente col certificato digitale contenuto in una qualunque “smart

card”, che rende disponibili numerosi servizi (autocertificazioni, consultazione archivio edilizio, emissione certificati personali, vari servizi riguardanti l’ICI, consultazione e pagamento multe, visure dati tributari e altri ancora).

Ricordiamo infine che sul sito del Ministero della Giustizia è attivo un servizio gratuito di consultazione dei registri degli Uffici dei Giudici di Pace: <http://gdp.giustizia.it/> (dare conferma agli avvisi di protezione). Il sito è in libero accesso, ma presenta opportune cautele per la protezione dei dati personali.

È ormai a tutti palese come le tecnologie informatiche e telematiche possano incidere in modo profondo sulle modalità di esercizio della professione; se già a partire da un prossimo futuro non sarà più possibile ignorarne le implicazioni, il loro utilizzo consapevole ed estensivo potrà essere risolutivo, nel medio-lungo periodo, di numerose prassi operative oggi gravose e drammaticamente inefficienti.

Per questo l’Ordine e tutta l’Avvocatura torinese debbono proseguire lungo la strada intrapresa, verso una compiuta sensibilizzazione nei confronti delle (ormai non più così “nuove”) tecnologie: al termine di questo percorso, con soddisfazione, potremo insieme (perché no?) idealmente smentire un’affermazione di Martin Heidegger sulla quale, a più riprese, Commissione e Consiglio si sono trovati a riflettere: “*Ciò che è veramente inquietante non è che il mondo si trasformi in un completo dominio della tecnica; di gran lunga più inquietante è che l’uomo non è affatto preparato a questo radicale cambiamento*” (La questione della tecnica, 1953).

**Erica Gialardino
Pietro Calorio**

¹ In informatica, con “open source” si intende un software i cui autori ne permettono, anzi ne favoriscono, il libero studio e l’apporto di modifiche da parte di altri programmatori indipendenti (da http://it.wikipedia.org/wiki/Open_source)

² [http://www.cnipa.gov.it/site/_files/Opuscolo%2013 II. Pdf](http://www.cnipa.gov.it/site/_files/Opuscolo%2013%20II.Pdf)



NOTIFICHE TELEMATICHE: OBBLIGATORIETÀ E ISTRUZIONI PER L'USO

Cari Colleghi,
nel corso di un incontro del Presidente dell'Ordine con il Presidente del Tribunale di Torino e il Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, è stata delineata la tempistica per l'attivazione delle comunicazioni telematiche di cancelleria ai sensi della legge n. 133/2008 come modificata dalla legge n. 24/2010 (art. 4). La normativa prevede che con decreto, "da adottarsi entro il 10 settembre 2010", il Ministro della Giustizia, sentiti i soggetti coinvolti e accertata la funzionalità dei sistemi, stabilisca che le comunicazioni e le notificazioni alle parti nel corso del procedimento siano fatte esclusivamente all'indirizzo elettronico comunicato all'Ordine (fino al 31/12/2010 presso il Punto di Accesso al Processo Telematico, e successivamente, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata di cui alla legge 2/2⁰99).

Ciò comporta che, a decorrere dal 15 settembre 2010 (è prevista una vacatio di 15 giorni del decreto di cui sopra), **chi non sarà iscritto al Punto di Accesso sarà domiciliato ex lege presso la Cancelleria.** È pertanto ormai ineludibile l'esigenza, da parte di tutti Voi, di richiedere quanto prima l'iscrizione (senza alcun costo relativo al servizio) al Punto di Accesso al Processo Telematico gestito dall'Ordine di Torino.

Attraverso il Punto di Accesso è possibile inoltre consultare i registri del Tribunale, depositare atti in via telematica anche verso il Tribunale di Torino (per le procedure esecutive immobiliari già a valore legale, ma è imminente

l'inizio di una sperimentazione anche sul decreto ingiuntivo), e fruire di ulteriori servizi attualmente in corso di implementazione.

SPORTELLO PER I SERVIZI TELEMATICI

Per ogni informazione concernente i nuovi servizi telematici è attivo presso l'Ordine uno sportello informativo il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle 10.00 alle 12.00, a cura della sig. Luana; il lunedì e il giovedì, negli stessi orari, è assicurata la presenza di un avvocato a ciò incaricato; è inoltre a disposizione degli iscritti l'indirizzo di posta elettronica: servizitelematici@ordineavvocatorino.it

COME ISCRIVERSI AL PUNTO DI ACCESSO

Unico incumbente preliminare a carico dell'Avvocato è l'acquisto del dispositivo di autenticazione e firma digitale (la cosiddetta "smart card", in formato carta di credito o come "chiavetta USB"), rilasciato dagli Enti, Certificatori accreditati presso il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (www.cnipa.gov.it).

Vi invitiamo a rivolgervi allo "Sportello" di cui sopra per ottenere informazioni su dove, acquistare il dispositivo.

Una volta in possesso della "smart card", occorre richiedere l'iscrizione in via telematica al Punto di Accesso, in questo modo:

- inserire la smart card nel lettore (o la "chiavetta" nella porta USB), e installarla secondo le istruzioni fornite nel relativo manuale
- andare al sito <http://www.pdatorino.it>
- sulla pagina blu cliccare su "Accedi"
- dare l'OK sulla finestra (dove compare il Codice Fiscale del titolare del dispositivo di autenticazione) e inserire il PIN della smart card;
- dare l'OK quando il sito chiede la conferma del certificato;
- controllare i dati presenti nella pagina (domicilio professionale e residenza, correggendo dove eventualmente necessario) e cliccare su "inoltra la richiesta di iscrizione";
- seguire le istruzioni della pagina successiva (sottoscrizione e invio dei moduli scaricabili dalla pagina stessa all'indirizzo: servizitelematici@ordineavvocatorino.it).

A seguito dell'invio dei moduli Vi verranno comunicate attraverso e-mail le date in cui sarà possibile frequentare il "Corso Base per il Processo Telematico", a frequenza obbligatoria da parte del titolare del dispositivo di firma digitale (che ha facoltà di portare con sé collaboratori e/o dipendenti). Il corso, gratuito, ha durata di due ore, nella fascia oraria 14:30 - 16:30 e si svolge presso l'Ordine.

Mario Napoli



Giurisprudenza recente

IL SEGRETO PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO E LE ISPEZIONI PRESSO IL SUO STUDIO PROFESSIONALE E IL SUO DOMICILIO, QUALI GARANZIE SECONDO LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO?

L'obbligo del segreto professionale imposto all'avvocato ha una duplice funzione: da una parte garantisce il cliente, che può liberamente confidare al proprio legale comunicazioni riservate e segrete avendo la sicurezza che queste non potranno mai essere rivelate, dall'altra permette all'avvocato di esercitare al meglio la sua duplice funzione di difensore e di soggetto attivo nell'amministrazione della giustizia.

Sulla garanzia della riservatezza si fonda dunque il rapporto fiduciario tra cliente ed avvocato e il segreto professionale gode di una speciale protezione, che trova immediata applicazione nel caso in cui lo studio o il domicilio dell'avvocato vengano sottoposti ad un'ispezione da parte dello Stato.

Sul tema la Corte Europea dei diritti dell'Uomo (qui di seguito "la Corte") nel corso degli anni ha elaborato una giurisprudenza che permette di delineare un quadro esaustivo sul tipo di tutela che gli Stati devono riconoscere all'avvocato nel caso in cui

avvenga una perquisizione o un sequestro presso il suo studio o il suo domicilio.

Le pronunce più interessanti chiamano in causa principalmente l'articolo 8 della Convenzione, che garantisce il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza, imponendo regole precise affinché l'ingerenza statale su tali diritti non sia arbitraria. La Corte si è pronunciata anche sull'equità della procedura e sulle garanzie che devono essere accordate in caso di controllo giudiziario sull'attività di ispezione e perquisizione. In questo caso la Corte ha fatto riferimento all'articolo 6 della Convenzione.

I casi che ho ritenuto rilevanti per questo mio breve intervento sono *Niemietz c. Germania* (ricorso n. 13710/88, sentenza del 16 dicembre 1992), *André e altro c. Francia* (ricorso n. 18603/03, sentenza del 24 luglio 2008) e *Xavier Da Silveira c. Francia* (ricorso n. 43757/05, sentenza del 21 gennaio 2010). In tutti e tre

i casi i ricorrenti sono avvocati e la Corte si è confrontata con ispezioni e perquisizioni presso il loro studio o la loro abitazione.

La Corte, pur pronunciandosi "caso per caso", ha sviluppato dei principi generali che riconoscono particolari garanzie all'avvocato sottoposto a perquisizione, come la presenza del Presidente dell'Ordine degli avvocati competente nel corso delle operazioni (vedasi in *Niemietz c. Germania* e *André e altro c. Francia*), fornendo inoltre le motivazioni di tale accresciuta tutela. Secondo la Corte le maggiori garanzie riconosciute all'avvocato sono da considerarsi come un corollario per tutelare il diritto del cliente a non contribuire alla propria incriminazione. Difatti secondo la Corte l'autorità pubblica, nella ricerca degli elementi di prova, non può avvalersi di mezzi coercitivi o di pressione tali da andare contro la volontà dell'accusato (vedasi in *André e altro c. Francia*, § 41). Da qui la maggior tutela su tutta la documentazione e le

informazioni riservate e segrete che l'avvocato riceve dal proprio assistito.

Per quanto riguarda l'articolo 8 della Convenzione, nel caso *Niemietz c. Germania*, la Corte ha affermato che interpretare i concetti di "vita privata" e "domicilio", includendo in essi i locali o le attività professionali, risponde allo scopo essenziale dell'articolo 8, che è quello di premunire l'individuo contro le ingerenze arbitrarie del potere pubblico.

La Corte ha quindi incluso nel concetto di vita privata l'attività professionale dell'avvocato, affermando che sarebbe troppo restrittivo limitare questo concetto ad un "cerchio intimo", dove ciascuno può condurre la propria vita personale a suo modo scartando invece il mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve includere anche il diritto per l'individuo di legare e sviluppare delle relazioni con i propri simili.

In quest'ottica, la Corte ha esaminato l'attività dei professionisti in generale, che proprio nell'esercizio della loro attività lavorativa hanno occasione di costruire una fitta rete di rapporti interpersonali e quindi di avere contatti con il mondo esterno. Per quanto riguarda poi gli avvocati, la Corte non ha avuto difficoltà a riconoscere che chi esercita questa professione può arrivare a costituire una serie di relazioni talmente complesse da non riuscire più a distinguere tra vita privata e vita professionale. La Corte ha affermato inoltre che anche la nozione di "domicilio" debba estendersi allo studio di un avvocato. La Corte, sempre in merito all'articolo 8 della Convenzione, sia nel caso *André e altro c. Francia* che nel caso *Xavier Da Silveira c. Francia*, dopo aver verificato l'esistenza di una base legale e di uno scopo legittimo, è passata ad esaminare se l'ingerenza dello Stato potesse ritenersi necessaria in uno Stato democratico e pertanto legittima. Nel caso *André e altro c. Francia*, dove nel corso di un accertamento fiscale disposto nei confronti di una società, era stata effettuata una perquisizione anche presso lo studio dei suoi legali, la Corte ha affermato che quando il diritto interno prevede la possibilità di perquisizioni o di visite domiciliari presso lo studio di un avvocato, queste devono imperativamente essere svolte nel rispetto di garanzie specifiche.

Nel caso di specie la visita domiciliare era stata accompagnata da una garanzia speciale di procedura dato che il Presidente dell'Ordine degli avvocati competente era presente durante l'ispezione e aveva potuto esprimere le proprie contestazioni a salvaguardia del segreto professionale.

Tuttavia la Corte ha rilevato che tali contestazioni, unitamente al fatto che il giudice competente non fosse presente durante l'ispezione, non erano riuscite ad impedire l'esame di tutti i documenti presenti nello studio, né il loro sequestro.

Inoltre i documenti sequestrati, tra cui alcuni manoscritti dagli stessi avvocati ricorrenti, erano stati utilizzati come prove per stabilire la frode ipotizzata a carico della società assistita dai legali, i quali erano peraltro assolutamente estranei all'attività illecita che si sospettava essere stata commessa.

CENTRO Odontoiatria MEDICO Multidisciplinare PRIOTTI



Radiologia e panoramica digitale
Chirurgia computer assistita
Implantologia, carico immediato
Laser terapia
Sbiancamento faccette e corone estetiche
Ortodonzia adulti e bambini
Invisalign
Laboratorio odontotecnico



CENTRO MEDICO PRIOTTI

dir. san. Dott. Claudio Barbero
C.so Vittorio Emanuele II, 52 TORINO
011.546876 - 011.538691

www.centromedicopriottidentista.com
centromedicopriotti@gmail.com



Secondo la Corte con le ispezioni e i sequestri operati all'interno dello studio degli avvocati ricorrenti, l'autorità pubblica aveva acquisito una serie di elementi di prova poi utilizzati per confermare i sospetti circa la frode che la società cliente aveva commesso. Tuttavia l'obiettivo a cui tendeva l'autorità pubblica era da considerarsi sproporzionato. Da qui la dichiarazione dell'intervenuta violazione dell'art. 8 della Convenzione.

Recentemente la Corte ha esaminato il caso *Xavier da Silveira c. Francia*, affrontando il caso di un avvocato portoghese con studio e domicilio anche in Francia, ma non iscritto ad alcun Ordine francese, che aveva subito una perquisizione presso il proprio studio e la propria abitazione senza l'assistenza del Presidente dell'Ordine degli avvocati e senza aver poi avuto la possibili-

tà di opporsi efficacemente all'avvenuto sequestro.

La Corte ha esaminato il caso esclusivamente sotto il profilo dell'articolo 8, pur essendo stati invocati anche gli articoli 6, 13 e 14 della Convenzione. Anche in questo caso la Corte ha esaminato la necessità dell'ingerenza da parte dell'autorità pubblica, arrivando ad affermare che le particolari garanzie riconosciute al rapporto fiduciario esistente tra cliente e avvocato devono valere anche per gli avvocati residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare a titolo permanente od occasionale, con il loro titolo di origine, la loro attività professionale in Francia. Riguardo invece all'articolo 6 § 1 della Convenzione, nel caso *André e altro c. Francia*, i ricorrenti avevano

condotta nel corso dell'accertamento tributario e il successivo sequestro dei documenti, effettuati presso il loro studio, avevano violato il segreto professionale e il rispetto del diritto di difesa. Richiamando un caso simile, la Corte ha affermato che la procedura prevista dalla legge relativa al procedimento tributario francese e riguardante le ispezioni non rispondesse alle esigenze di equità stabilite dall'articolo 6 § 1 della Convenzione. Questo perché non era stato possibile un accesso al tribunale per ottenere una decisione sulle contestazioni avanzate, essendo le ordinanze dispositive delle visite domiciliari in materia tributaria impugnabili solo in cassazione, dove è possibile un controllo di diritto, ma non di merito.

Antonella Mascia

¹ Ravon c. Francia, (ricorso n. 18497/03, sentenza del 21 febbraio 2008)



IL CASO GOOGLE

IL FATTO

In una scuola torinese, adolescenti affetti dalla non rara stupidità tipica dell'età vessano un compagno diversamente abile. Uno dei ragazzi riprende il gesto idiota col telefonino. La ragazza del gruppo, intraprendente e tecnologicamente aggiornata, per consacrare l'ignobile impresa, "carica" il filmato su una delle molte piattaforme di condivisione in rete. Era all'epoca Google video, oggi sarebbe Youtube.

La rete a quel punto fa il suo mestiere, ovvero veicola nel mondo, potenzialmente a quasi due miliardi di persone, la spregevole e vile impresa.

Il video giace per alcuni mesi perso nel groviglio di internet. Il file è fisicamente allocato su server di proprietà di Google: è astrattamente visibile da molti, in concreto pochi perdono tempo a guardare la pessima rappresentazione. Ciò sino al giorno in cui un blogger italiano, per stigmatizzarne il gesto di bullismo, "linka" il video, che immediatamente ottiene l'effetto "virale" e nel giro di poche ore raggiunge alcune migliaia di visualizzazioni. Nell'arco di ventiquattro ore, dopo diversi commenti negativi, il filmato viene "flaggato" ovvero segnalato tramite l'apposita bandierina (flag) come video inidoneo e, anche su contestuale richiesta della Polizia Postale, Google nelle successive ventiquattro ore elimina il documento.

Poiché all'interno del filmato, con tono canzonatorio, uno dei tormentatori cita tra frasi scurrili l'associazione Vividown, che è organizzazione che si occupa di ragazzi disabili, il presidente dell'ente presenta denuncia - querela alla Procura della Repubblica di

Milano. La vicenda viene amplificata dai media tradizionali, che ovviamente pubblicano immagini del video diffondendo ulteriormente l'indegna impresa. Vengono presentate interrogazioni parlamentari ed anche la famiglia del ragazzo si rivolge alla magistratura.

La vicenda, sui media tradizionali, trova posto tra le "prove a carico" della pericolosità della rete internet, insieme a pedofilia, furti di identità, cyber terrorismo, pornografia, pirateria e reati vari d'opinione: tutto fa gioco per dimostrare i pericoli del World Wide Web. I media tradizionali - giornali e televisioni in testa - nutrono poca simpatia per un mezzo straordinariamente potente, apparentemente ingovernabile e ai più ignoto e misterioso.

Poiché nel mondo digitale le tracce sono molte e difficilmente eliminabili, in breve tempo la Polizia Postale, con la collaborazione di Google, risale agli autori dell'insano gesto ed ovviamente al regista dilettante ed alla ragazza che pensò di diffondere le tristi immagini; tutti minorenni, tutti processati dal competente tribunale, grazie a Dio senza clamori mediatici e patetiche richieste di pentimenti televisivi.

Giustizia è fatta? No. Non per la Procura di Milano, che ritiene sussistere una responsabilità penale in capo alla società che gestiva la piattaforma di condivisione, ovvero il colosso statunitense Google.

L'ACCUSA

La tesi del P.M. in vero assai complessa nella formulazione in diritto, può, credo, esser ridotta alla seguente idea di fondo: gli ISP (Internet Service Provider - ovvero i fornitori di ser-

vizi in rete) sono responsabili per i contenuti che veicolano e diffondono: svolgono di fatto, e per fini di profitto, un'attività pericolosa, poiché, come nel caso, trattano dati personali e dunque assumono una posizione di garanzia, anche quando si limitano a fornire mera ospitalità (host) a contenuti generati da terzi, ovvero dagli utenti.

Se Google video (o Youtube o qualsivoglia servizio di condivisione del Web 2.0) non fosse una sorta di bacheca multimediale senza vagli preventivi, e dunque se non vi fosse la possibilità per chiunque di diffondere senza mediazioni o filtri qualsivoglia contenuto, la diffamazione del ragazzo e dell'associazione citata non vi sarebbe stata o comunque non avrebbe avuto l'impatto generato dalla rete, e soprattutto nessun trattamento illecito (perché non autorizzato) dei dati personali sensibili di un ragazzo disabile sarebbe avvenuto.

La tesi è suggestiva e apparentemente degna, ma solo in un'ottica di offensività astratta rispondente a comprensibili ma discutibili esigenze di "prevenzione generale" che mal si adattano al mondo della rete.

Sullo sfondo, a ben vedere, vi è una sottaciuta richiesta di responsabilità assimilabile a quella del direttore del giornale: ogni sito web di fatto è una pubblicazione, è assimilabile al prodotto editoriale e dunque perché non richiedere come per la stampa un "responsabile" che risponda degli atti illeciti commessi dagli utenti "a mezzo web"?

Ben consci dell'assenza di una tale responsabilità nel nostro ordinamento (invero a livello europeo la

Dir. 2000/31/CE sancisce una sostanziale irresponsabilità per gli operatori del commercio elettronico), la Procura di Milano inventa dunque una singolare fattispecie: i responsabili di Google rispondono della diffamazione per omesso controllo derivante non da uno specifico obbligo di legge, ma dalla generica posizione di garanzia che l'ordinamento impone a chiunque tratti dei dati personali. Il codice in materia di protezione dei dati personali (il D.L.vo 196/2003) impone una serie di obblighi a chi, per fini non personali, tratta dati di terzi: dunque da tale disciplina la Procura ricava una base normativa per delineare una posizione di garanzia in capo all'ISP e imputare ai dirigenti di Google un concorso mediante omissione nella diffamazione, oltre al reato di trattamento illecito dei dati contenuti nel video diffuso.

La sentenza, come noto, assolve per la diffamazione, ma condanna i dirigenti di Google per illecito trattamento di dati personali sensibili (l'immagine del ragazzo vessato).

MOLTO RUMORE PER NULLA 1.0

Prima di dar conto del merito della sentenza, sono necessarie alcune considerazioni che credo fondamentali per chiarire quali realmente siano le questioni di fondo e se queste giustifichino il clamore della vicenda ed il dibattito mondiale che la pronuncia del Giudice meneghino ha suscitato.

Lo stesso Tribunale in composizione monocratica sente la necessità di redarre in calce alla sentenza un'inusuale "chiosa": una sorta di post scriptum in cui si cita il titolo della nota commedia di Shakespeare *"Too much ado about nothing"*.

Dopo aver scritto 105 pagine di motivazione, il Giudice, evidentemente non pago delle proprie argomentazioni, esterna alcuni pensieri, come dire, collaterali.

In sintesi, il magistrato si stupisce del clamore mediatico di una vicenda che, a suo giudizio, non ha nulla di

straordinario (molto rumore per nulla, appunto).

Con una terminologia imprecisa e rivelatrice di una grande distanza dal mondo di internet (distingue tra content provider e service provider, quando, ai fini che interessano i content provider sono service provider, mentre la differenza rilevante nel caso è tra content e hosting provider!) egli afferma che nulla di innovativo il Tribunale ha fatto condannando i dirigenti del colosso americano (unico caso al mondo sebbene fatti come quello oggetto del procedimento siano frequenti).

Egli, infatti, ribadisce un concetto più volte rimarcato in sentenza, ovvero che non c'è nessun obbligo di controllo preventivo sui contenuti veicolati dalle piattaforme di condivisione on line, ma che ciò non implica affatto una "irresponsabilità" dei fornitori di servizi in rete.

Costoro "maneggiano" dati sensibili e devono esser molto cauti nel compiere le loro attività di diffusione. Lo sviluppo tecnologico, riconosce il giudice, è in continua veloce evoluzione ed è ora che il legislatore vari una "buona legge" (le virgolette sono in sentenza), perché solo con una regolamentazione chiara sarà possibile un po' di ordine nell'allocare le responsabilità nel magmatico mondo del Web. *"Legum servi esse debemus, ut liberi esse possimus"* (così in sentenza).

Se non si ha una buona consapevolezza di cosa sia internet e soprattutto di cosa il World Wide Web rappresenti nella storia dell'uomo, le considerazioni paiono di buon senso. Forse poco confortanti in una sentenza penale che condanna a sei mesi di galera (ove si spera sempre la condanna sia *iure condito* e non un auspicio al legislatore rivolto), ma comunque dotate di una loro logica.

Ovviamente sul web, ma di cui non ricordo l'autore, è meno spendibile ma altrettanto efficace di quella pronunciata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti che il 26 giugno 1997 dichiarò incostituzionale il Communications Decency Act (il Titolo V del

Telecommunications Act, ovvero la legge di riforma delle telecomunicazioni approvata dal Congresso nel 1996) che regolava i contenuti indecenti su Internet.

Scrivendo la Suprema Corte: "non è esagerato affermare che il contenuto di Internet è vario quanto il pensiero dell'uomo" e prosegue *"È tradizione della nostra giurisprudenza costituzionale presumere, in mancanza di prove contrarie, che la regolamentazione pubblica del contenuto delle manifestazioni del pensiero è più probabile che interferisca con il libero scambio delle idee piuttosto che incoraggiarlo. L'interesse a stimolare la libertà di espressione in una società democratica è superiore a qualunque preteso, non dimostrato, beneficio della censura"*.

Mi si dirà! cosa centra la censura con un video che rappresenta un reato ed è potenzialmente diffamatorio?

Per rispondere è necessario fare un passo indietro.

Sono molti a ritenere internet una delle più grandi "invenzioni" nella storia dell'uomo. Se Gutenberg con il torchio da stampa ha permesso per la prima volta alle idee di essere "comunicate" in modo asincrono, internet le "diffonde" e conferisce alla conoscenza una dimensione mondiale, istantanea ed accessibile, ignota alla storia dell'umanità.

Quasi due miliardi di persone possono oggi, con costi bassissimi d'accesso, comunicare, vedersi e scriversi, accedere ad una potenzialmente infinita fonte di notizie, dati e conoscenze: scienziati, medici, professionisti, dissidenti o semplici cittadini possono in una parola partecipare alla cultura dell'umanità.

Nel 1948, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, profeticamente, la libertà di espressione era declinata all'art.19 come il diritto *"di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere."*

È internet! Con i suoi protocolli - il World Wide Web o il Peer to Peer - ed i suoi service provider ovvero quella miriade di soggetti che alla periferia della rete, nelle sue terminazioni offrono servizi che permettono accesso, sistemi di ricerca, contenuti, condivisione e in generale comunicazione.

E la forza di internet si basa su di un presupposto fondamentale: la rete in sé deve essere neutra, priva di filtri o corsie preferenziali. Le informazioni, i dati - tutti i dati - debbono transitare senza possibilità di differenti priorità o di selezione ad opera di chiechessia, Stato sovrano, ente commerciale o multinazionale in posizione dominante. Se a circolare sono contenuti illegali la responsabilità sarà "personale", ovvero di coloro che tali dati hanno immesso, non della rete o delle applicazioni che consentono la diffusione. Grazie a tale principio, la rete si è negli ultimi dieci anni evoluta e l'attuale "Web 2.0", con i suoi social network (Facebook, Twitter e mille altri) e le sue piattaforme di condivisione (Youtube Wiki, etc.) ci costringono a ripensare il modo di apprendere, di relazionarci, di lavorare e di partecipare alla vita del nostro tempo.

Ciò non vuol dire che su internet non ci debbano essere regole e responsabilità. Il punto è che tali regole e le conseguenti responsabilità debbono essere forgiate a partire da una realtà certamente diversa dal mondo off-line.

È trascorso un quarto di secolo allorché la comunità di *computer ethics* dibatteva se la rivoluzione informatica avrebbe comportato soltanto "nuove versioni di problemi e dilemmi morali standard" (Johnson 1985), oppure avrebbe richiesto categorie inedite e un punto di vista più consono alle prospettive aperte dalla "logica malleabilità" dei computer (Moor 1985).

Anche il diritto positivo ha iniziato a capire che è ormai ineludibile un reale sforzo ricostruttivo dell'impatto delle nuove realtà tecnologiche sui diritti ed i doveri e che gli stessi capisaldi teorici che debbono governare il non-



territorio di internet sono nuovi e verosimilmente in gran parte ancora in via di allestimento.

La sentenza contro google tenta di applicare al Web regole “analogiche”, forgiate sul mondo off-line, e nel far ciò rischia davvero di tradursi in un processo ad internet, ricercando responsabilità che nella rete vi sono, ma sono posizionate e declinate in forme differenti.

LA SENTENZA

Come noto, i dirigenti del colosso di Mountain View sono stati assolti dal reato di diffamazione: e ciò non perché esista in Italia il D.L.vo 70/2003 che in attuazione della Dir. 2000/31/CE prevede espressamente l'irresponsabilità degli hosting provider per i contenuti ospitati, ma perché “*ad impossibilia nemo tenetur*”: non poteva la società controllare tutte le migliaia di videoriprese che quotidianamente vengono caricate sui suoi server.

“*Non esiste a parere di chi scrive, per lo meno fino ad oggi, un obbligo di legge codificato che imponga agli ISP un controllo preventivo della innumerevole serie di dati che passano ogni secondo ...*” per la verità, come detto, la norma esiste ed è la codificazione di una irresponsabilità, ma tant'è.

Gli stessi P.M., per altro, per aggiungere la norma di matrice europea, avevano, come visto, costruito la responsabilità con il ricorso all'art. 40 cpv. c.p.: se si ha l'obbligo di impedire un evento, l'omissione equivale a cagionarlo. La posizione di garanzia deriva per la Procura dalla normativa a protezione dei dati personali. Il video conteneva un dato sensibile (l'immagine del ragazzo disabile) e dunque era necessario per trattare tale dato il consenso dell'interessato e l'autorizzazione del Garante (D.L.vo 196/2003). Se Google avesse rispettato tale normativa, in assenza di consenso, non avrebbe trattato e dunque...

L'espedito non regge neppure al carente vaglio del Tribunale. Google non poteva sapere il contenuto del vi-

deo e dunque, in assenza di un obbligo di controllo, non poteva sapere neppure del dato, dunque niente posizione di garanzia.

Tale inadempienza, che non trova previsione e quindi tanto meno sanzione nel codice per la protezione dei dati personali, è costata 18 mesi di galera complessivi, 6 per ogni dirigente ritenuto responsabile.

A fronte di una responsabilità omisiva che non trova basi normative, il Tribunale non si azzarda per altro ad individuare un concreto e definito comportamento alternativo lecito e capace di impedire l'evento: infatti, se anche “l'avviso di reato” fosse stato dato, il problema della possibile diffusione di dati e contenuti illegali nel Web rimarrebbe immutato. Se un utente della rete vuole delinquere o semplicemente vuole esprimere la propria idiozia, non è certo un warning, un avviso su di una pagina web che possa dissuaderlo.

Il giudice prende atto dell'assenza di un dovere di controllo, auspica una legge, ma non si azzarda ad esplicitare e sviluppare i presupposti, le basi giuridiche e le conseguenze di tale richiesta.

L'utilizzo strumentale e forzato della normativa a protezione dei dati personali, come in altre vicende la legge sul Diritto d'Autore (non a caso citate in sentenza), è il frutto di un'incapacità di cogliere i nuovi scenari dell'attuale società dell'informazione e di impegnarsi in un reale sforzo ricostruttivo delle nuove realtà tecnologiche i cui capisaldi. teorici, lo ripetiamo, sono nuovi e verosimilmente in gran parte ancora in via di allestimento.

Con un atto di presunzione stupefacente la Procura riversa in un processo penale una delle più complesse questioni di questa epoca in divenire, dove per la prima volta il “pensiero” dell'umanità, nel bene e nel male, risulta potenzialmente accessibile senza limiti e senza mediazioni.

Il Tribunale di Milano, incurante del complesso dibattito che a livello

mondiale, da anni, impegna Stati, enti e assemblee sovranazionali (si pensi all'IGF, l'Internet Governance Forum aperto da anni in seno alle Nazioni Unite), vorrebbe risolvere con un poco di galera uno dei temi cruciali dell'*internet governance*, individuando più che un responsabile, un “cattivo”: il “sistema Google” con la sua pagina semplice, brevettata per far soldi. E, si badi, nulla di positivo è concesso alla più utilizzata pagina del web ed alle straordinarie possibilità degli aggregatori di contenuti.

Resta della sentenza solo l'auspicio, quasi l'invocazione, di una legge, anzi come scrive il Giudice, di una “buona legge”.

Come non esser d'accordo! Siamo sempre in attesa di leggi buone. Temo però che l'aggettivo sia nella mente del Tribunale declinato su parametri assolutamente non condivisibili.

Le analogie nel mondo digitale sono sempre rischiose; ma auspicare una legge che conferisca ai fornitori di servizi in rete il dovere di controllare e filtrare i contenuti immessi dagli utenti equivale ad imporre alla società che gestisce le autostrade ed i servizi di accesso, come il telepass, l'obbligo di controllare ciò che circola e impedire i carichi illegali, pena il concorso per omissione, ad esempio nel trasporto di stupefacenti.

UN DATO POSITIVO

L'unico merito, o meglio, l'unica positiva considerazione che ravviso nella vicenda processuale è quella di aver sollevato un dibattito che mi auguro, consentirà a tutti, ed *in primis* a noi giuristi, di aver maggior coscienza del fatto che internet non è solo una rete di computer utile per divertirsi o al più per lavorare celermente, ma è una rete di persone unica nella storia dell'uomo, capace di dare concretezza ed effettivo esercizio a diritti fondamentali della persona.

Grazie ad internet il nostro è il tempo della conoscenza e della condivisio-

ne. La rete veicola dati, i dati creano informazioni, le informazioni generano conoscenza. La materia prima del nostro tempo sono i dati (personali e non) che sono veicolati sulle autostrade della rete.

Come avvocati, professionisti che da sempre offrono conoscenza, non possiamo non avere chiaro il valore della rete e contribuire con la nostra scienza a tutelare internet: non possiamo non avere chiara la posta in gioco in questo tempo inquieto.

L'informazione, la partecipazione e la libertà d'espressione sono i pilastri della democrazia.

Non lasciamo a legislatori distratti o preoccupati solo di perdere il controllo sui media o a interventi errati e caotici della magistratura il compito di regolamentare una realtà in fieri, che ha potenzialità straordinarie sul futuro dell'intera umanità.

La guerra ad internet è una guerra contro i nostri figli: ad affermarlo è Lawrence Lessig, l'avvocato statunitense che per primo ha capito che la rete non era una materia per informatici, ma il terreno dei diritti e dei doveri e che vi era più bisogno di giuristi che di ingegneri.

Speriamo.

Carlo Blengino



ASSOCIATO



**INFORMITALIA
INFORMAZIONI
INVESTIGAZIONI
RICERCHE DAL 1938**

**70 ANNI DI ESPERIENZA
AL VOSTRO SERVIZIO**

*Informitalia è presente nel settore fin dal 1938,
e dal 1989 è costituita nell'attuale forma giuridica
di Società in Accomandita Semplice.
Decenni di esperienza permettono di offrire
una vasta gamma di servizi
atti a soddisfare le esigenze degli utenti.*

Servizi investigativi

- Indagine per accertamento concorrenza sleale
- Infedeltà dipendenti – soci – collaboratori
- Indagini per la difesa del patrimonio aziendale
- Prevenzione furti – danneggiamenti – atti vandalici
- Infedeltà coniugali

Indagini per recupero crediti

- Rintraccio persona e verifica della residenza anagrafica o domicilio
- Segnalazione di rapporti di lavoro
- Rintraccio azienda, verifica della sua operatività e segnalazione nuove sedi
- Segnalazione di procedure concorsuali e indicazione dei curatori fallimentari
- Segnalazione di immobili sul territorio nazionale
- Visure ipocatastali per determinare la consistenza patrimoniale
- Ricerca eredi legittimi

Informazioni commerciali preventive

- Visura Camera di Commercio
- Visura protesti
- Procedure concorsuali
- Assetto societario
- Bilanci
- Pregiudizievoli
- Solvibilità

**MASSIMA RISERVATEZZA - CONSULENZE
E PREVENTIVI GRATUITI**

**10138 TORINO – Via Susa, 17 – Tel.: 011 4347616
R.A. – Fax: 011 4347630 – E-mail:
informitalia@tin.it – cell. 3351321901
Autorizzazione prefettura n. 203/89**



FINALMENTE UNO STRUMENTO CONCRETO PER LA RISOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA: IL NUOVO CONCORDATO FALLIMENTARE

Il concordato fallimentare, come risaputo, è un modo di chiusura del fallimento del tutto speciale¹. Si tratta, in particolare, di una procedura volta alla soddisfazione delle ragioni creditorie senza ricorrere alla liquidazione e distribuzione fallimentare, mediante una proposta avanzata dall'imprenditore ai creditori, sotto il rigido controllo del Tribunale che nell'originaria formulazione della legge esercitava un vero e proprio potere di merito e legittimità in punto omologazione.

Con la prima grande riforma dal '42 (D.Lgs. 5/2006) il legislatore ha profondamente modificato la natura del concordato, attribuendogli una connotazione privatistica per effetto del ridimensionamento del ruolo del Giudice e per l'ampliamento del novero dei soggetti legittimati alla presentazione. Nel concordato fallimentare post-riforma il Tribunale è chiamato solo ad eseguire controlli formali sul rispetto della procedura concorsuale².

In particolare, al legislatore del 2006 si deve il merito di aver ampliato il novero dei soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza di concordato, attribuendo tale potere anche "ad uno o più creditori o ad un terzo". Prima della riforma il concordato poteva essere proposto solo dal fallito, con enorme penalizzazione della possibilità di risanamento dell'impresa³. Tale innovazione legislativa ha, però, aperto il problema della concorrenza di più proposte, problema che è subito diventato reale per l'aumento di proposte da par-

te di terzi⁴. Così il legislatore del 2006 all'art.125 L.F. si è preoccupato di regolamentare tale circostanza prescrivendo che "se le proposte sono più di una, devono essere portate in votazione contemporaneamente".

L'ambiguità di tale regola si manifestò ben presto e portò alla sua eliminazione da parte del legislatore del 2007 (D.Lgs. n. 169/07). E ciò, poiché, per applicazione del meccanismo del silenzio-assenso, si poteva verificare l'automatica approvazione di più proposte nell'inerzia di tutti i creditori. Il decreto correttivo ha, così, lasciato aperti numerosi interrogativi. La giurisprudenza e la dottrina dominanti hanno ritenuto che proposte equivalenti o migliorative potessero essere prese in considerazione fintantoché la prima non fosse stata votata e che, in ogni caso, incomberebbe sul curatore l'obbligo di informare i creditori su nuove proposte che potrebbero influenzare il voto sulla prima proposta presentata. L'impossibilità di votazioni successive di proposte diverse per assenza di un sistema di scelta per i relativi criteri di voto ha, poi, fatto ritenere che la votazione simultanea fosse il criterio ancora in vigore, anche se non più in modo obbligatorio ma facoltativo⁵. Nel caso di raggiungimento della maggioranza dei voti per due o più proposte si è, infine, ritenuto più conveniente portare all'omologa quella proposta che il Tribunale avesse ritenuto più conveniente per i creditori⁶. Pertanto, in caso di assenza di classi di creditori,

la scelta sarebbe caduta sulla proposta che a parità di consensi avesse ritenuto minori dissensi, mentre, nel caso contrario, sulla proposta che avesse avuto una riuscita migliore rispetto alle altre, sempre nel solo ed esclusivo interesse dei creditori, rappresentati in tale occasione dal relativo comitato. Dopo l'abolizione dell'inciso "se la proposta di concordato è stata presentata dal curatore, la relazione è redatta e depositata dal comitato dei creditori" deve ritenersi che sia stato radicalmente abolita la legittimazione del curatore alla proposizione del concordato fallimentare. Detta modifica ci sembra adeguata alla luce della scarsa utilità pratica della disposizione per assenza di interesse della curatela, anche e soprattutto in un'ottica di rispetto del dovere deontologico di imparzialità nello svolgimento della relativa professione.

Recentemente il legislatore ha sentito la necessità di semplificare lo svolgimento di questa procedura concorsuale e di agevolarne l'applicazione. All'interno del complesso di regole volte allo snellimento del codice di procedura civile (L. n. 69 del 18 giugno 2009) è contenuta, infatti, una prescrizione (art. 61) che integra le disposizioni degli artt. 125 e 128 L.F. Sebbene l'intervento legislativo rappresenti di per sé un dovuto e necessario apporto integrativo alla riformulazione delle predette norme da parte del citato decreto correttivo del 2007, esso sembra attribuire al concordato post fallimento una maggiore potenzialità intrinseca

per la risoluzione della crisi d'impresa con il duplice obiettivo di eliminare le imprese veramente decotte e, nel contempo, favorire la reimmersione nel mercato di quelle meritevoli per l'economia. Così, oggi, il novellato art. 125 L.F. statuisce che, in caso di presentazione di più proposte o se ne sopraggiunge una nuova prima che il giudice delegato ne ordini la comunicazione ai creditori, spetta al comitato dei creditori scegliere quella che dovrà essere sottoposta alla loro valutazione, salvo in ogni caso il potere del giudice di ordinare la comunicazione di una o più proposte non scelte, ma ritenute egualmente convenienti.

Come si può notare, il legislatore, in linea con l'esigenza di accelerare l'esito di tutti i procedimenti giurisdizionali, ha accolto l'interpretazione giurisprudenziale prevalente per cui il *dies ad quem* per la chiusura della gara deve coincidere con il momento in cui il giudice delegato ordina la comunicazione della proposta ai creditori, penalizzando, però, offerte tardive che, secondo parte autorevole della dottrina, ben potevano essere presentate anche in costanza di votazione, ma prima del voto ovviamente. La soluzione adottata, in perfetta linea con la riforma, penalizza indubbiamente offerte proposte

fuori dai termini, ma prima di una decisione definitiva.

L'art. 128 L.F. è stato integrato nella parte in cui prevede che, in caso di votazione contemporanea di due o più proposte disposta dal giudice delegato, deve intendersi approvata quella che ottenga la maggioranza dei voti (valutata sulla base dei crediti ammessi al voto) e in caso di parità quella presentata per prima. Nel tentativo di colmare il vuoto legislativo viene, dunque, dato valore al criterio della proposta meno dissentita, valorizzando, in caso di parità il ruolo dei privati creditori, a discapito del giudizio del tribunale o di qualunque altro organo della procedura, escluso da ogni valutazione di merito stante l'applicazione di un rigido principio temporale. Parte della dottrina⁷ non ha mancato di sottolineare l'aspetto positivo di un criterio di tal sorta che premia il soggetto maggiormente interessato, il quale per primo cercherà di presentare l'offerta, in quanto potenzialmente interessato più di altri, ad acquistare l'azienda fallita. Del resto la remota possibilità di parità tra due proposte non deve trarre in inganno il giurista sulla reale utilità di questa procedura, permanendo, sempre, il potere d'ufficio del giudice di disporre la votazione plurima e quello di

riproporre offerte ritenute vantaggiose.

Tralasciate le diatribe meramente teoriche, pare dovuto sottolineare la rilevanza del recente intervento normativo, utile all'applicazione concreta del "nuovo" istituto. Invero, dopo l'introduzione della possibilità di proposte plurime si è registrato un notevole aumento del ricorso a detto strumento di risoluzione della crisi d'impresa, forse per le ragioni economiche già specificate. Ad ogni modo, per quanto quest'ultima argomentazione possa ritenersi alquanto discutibile, il riscontro pratico pare dimostrare il contrario.

Del resto questa procedura concorsuale aveva in sé già da tempo tutte le potenzialità per rimettere sul mercato imprenditori meritevoli, incorsi, senza colpa, in situazioni congiunturali economiche disastrose: il metodo di voto (silenzio-assenso), la possibilità di suddivisione dei creditori in classi, la possibilità di pagare anche i creditori privilegiati in misura percentuale (pur con le cautele di legge) e l'applicazione dell'istituto dell'esdebitazione.

Oggi le nuove regole certe, anche se discutibili, conferiscono al concordato fallimentare un ruolo di primo piano, tanto da farne decadere la vecchia nozione di procedura concorsuale minore.

Andrea Gulli

¹ P. Pajardi, *Codice del fallimento*, Giuffrè, Milano, 2004, pagg. 985-986, parla di un caso di chiusura del fallimento del tutto speciale e processualmente non naturale, dato che su un impianto processuale si innesta una soluzione pattizia. Alla luce delle recenti riforme il dibattito sulla natura privatistica o pubblicistica dell'istituto è divenuto più che mai sterile.

² In verità il giudice fallimentare ha un piccolo potere discrezionale dovendo valutare la correttezza della suddivisione dei creditori in classi e decidere su eventuali opposizioni all'omologazione.

³ Già da tempo parte della dottrina e della giurisprudenza, a dispetto della lettera della legge, propendevano per attribuire la legittimazione anche ad un terzo (così Pajardi e Valcavi e Trib. Lucca 30/12/1976, in *Dir. Fall.*, 1977, II, 288).

⁴ Secondo L. Panzani, *La disciplina del concordato fallimentare nel caso di pluralità di proposte*, *Il Fallimento*, 2009, Ipsa, 1, 69, evidentemente i terzi trovano più vantaggioso acquistare l'azienda fallita tramite il concordato piuttosto che i singoli beni in sede di liquidazione.

⁵ Così G. Tarzia, *Le norme integrative degli artt. 125 e 128 L.F.*, *Il Fallimento Ipsa*, 8, 2009, pag. 915-916.

⁶ In tal senso S. Ambrosini, *Il concordato fallimentare*, S. Ambrosini- G. Gavalli- A. Jorio, *Il fallimento*, in *Trattato di diritto fallimentare*, a cura di G. Cottino XI, II, Torino, 2008.

⁷ M. Fabiani, *La competizione fra più proposte di concordato di fallimentare*, *Il Fallimento*, Ipsa, 2009, III, pag. 353. Acuta l'osservazione di Chiara Ilaria Risalo, *La novella sul concordato fallimentare: la prospettiva del legislatore ed i risvolti applicativi*, *Il fallimento*, Ipsa, 2009, pag. 922: il secondo offerente sarebbe inevitabilmente influenzato dalla prima offerta e tenderebbe solo ad aumentare il prezzo della propria offerta a discapito di altri elementi.



Diritto dell'Unione Europea

IL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2010, D. 59 DI RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA DIRETTIVA SERVIZI NEL MERCATO INTERNO: INCIDENZA SULLA PROFESSIONE FORENSE

Il Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in vigore dall'8 maggio 2010, ha recepito (con circa tre mesi di ritardo rispetto al termine del 28 dicembre 2009 fissato dal legislatore comunitario) la Direttiva 2006/123/CE sulla libera circolazione dei servizi all'interno della UE, meglio conosciuta come *Bolkestein* dal nome dell'allora Commissario europeo con delega per il mercato interno e servizi. La Direttiva nel corso del suo iter d'approvazione è stata fortemente contestata dalle parti sociali (settore privato, sindacati, associazioni di consumatori e ONG nel settore sociale) preoccupate delle conseguenze della liberalizzazione dei servizi (tra cui la concorrenza straniera a basso costo, c.d. *dumping sociale*); la proposta della Commissione che ha originato le maggiori polemiche riguardava il principio del paese d'origine - principio in base al quale il diritto nazionale di uno Stato membro viene applicato a situazioni giuridiche presenti in altri Stati membri (extraterritorialità del diritto nazionale) - la cui applicazione, nelle intenzioni del legislatore europeo, avrebbe consentito di abbattere alcune barriere del mercato comune senza dover ricorrere all'armonizzazione dei diritti nazionali.

Nonostante la normativa sia stata profondamente emendata, con l'elimi-

nazione del principio del paese d'origine, essa, anche in sede di recepimento in Italia, ha continuato a creare proteste e scioperi (chi non ricorda le ultime contestazioni degli ambulanti torinesi che hanno bloccato per giorni il traffico nel centro città?). L'intento del legislatore comunitario è quello di agevolare la libertà di stabilimento dei prestatori e la libera prestazione di servizi all'interno della UE, consentendo ai prestatori di espandersi facilmente oltre i confini nazionali; per raggiungere tale obiettivo il legislatore ha ritenuto opportuno e necessario dettare una disciplina volta all'armonizzazione dei regimi normativi e all'eliminazione degli ostacoli burocratici riguardanti l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi; inoltre, ulteriore proponimento della Direttiva è quello di migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e per le imprese utenti.

Come si legge nel considerando n. 7, la Direttiva "*istituisce un quadro giuridico generale a vantaggio di un'ampia varietà di servizi pur tenendo conto, nel contempo, delle specificità di ogni tipo di attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione*".

Occorre subito rilevare come la normativa abbia un'incidenza limitata sull'attività forense (i) in virtù della le-

gislazione speciale riguardante gli avvocati che deroga al principio di piena libertà di accesso e di esercizio dell'attività di servizi, nonché (ii) in quanto alcune delle prescrizioni ivi previste riguardanti la qualità dei servizi e l'informazione ai destinatari sono già state recepite dal *codice deontologico forense* a seguito dell'aggiornamento del 27 giugno 2008.

Qui di seguito si evidenzieranno gli articoli del Decreto che maggiormente interessano la nostra professione.

Il criterio di specialità (art. 9).

L'art. 9 indica gli atti normativi speciali che prevalgono sulle disposizioni ivi contenute e, per quanto riguarda la professione forense, viene fatto espresso riferimento

* alla Legge 9 febbraio 1982 n. 31 (di attuazione Direttiva 77/249/CEE) relativa all'esercizio da parte di avvocati di altri stati membri di prestazioni professionali in sede giudiziale e stragiudiziale con carattere di temporaneità;

* al D.lgs. 2 febbraio 2001 n. 96 (di attuazione Direttiva 98/5/CE) che disciplina l'esercizio permanente in Italia della professione di avvocato da parte di cittadini di stati membri in possesso del titolo; e, infine,

* al D.lgs. 9 novembre 2007 n. 206 (di attuazione della Direttiva 2005/36/CE) relativa al riconoscimento della qualifiche professionali (i.e. al riconoscimento del titolo di avvocato).

L'informativa al cliente (artt. 31 e 32). Il Decreto, al fine di promuovere la qualità dei servizi, stabilisce l'obbligo da parte dei prestatori di fornire ai destinatari informazioni (alcune obbligatoriamente, altre solo a richiesta) riguardanti i servizi offerti. In proposito giova evidenziare come l'art. 17 *bis* del nostro codice deontologico già preveda la quasi totalità degli obblighi informativi stabiliti dalla normativa (quali i dati identificativi; i contatti; l'iscrizione all'Ordine; la qualifica professionale; l'assicurazione, se esistente), ad eccezione della comunicazione della partita IVA (stabilita dall'art. 31, comma 1°, lett. d). Inoltre l'art. 31 precisa i termini e le modalità dell'informativa al destinatario-cliente: essa deve essere resa *prima* della prestazione del servizio *mediante*, alternativamente e a scelta del prestatore, comunicazione di propria iniziativa, informativa sul sito web ovvero sui fogli informativi.

Oltre alle informazioni obbligatorie, su richiesta del cliente devono essere fornite informazioni *supplementari* riguardanti (a) le regole professionali e deontologiche in vigore e (b) le modalità per prenderne visione, nonché (c) la possibilità di ricorrere ad organismi di conciliazione stragiudiziale in caso di controversie tra prestatore e destinatario (art. 31, comma 2° lett. b e d). Al riguardo occorrerà rendere edotti i clienti della presenza di organismi di conciliazione presso gli Ordini e della procedura conciliativa di liquidazione parcellare ex art. 14 della Legge Professionale.

Tali ultime informazioni, oltre che su richiesta del cliente (art. 31, comma 3°, lett. e) devono essere inserite nei fogli informativi (secondo quanto previsto dall'art. 33, ult. comma). Anche se la normativa italiana fa riferimento solo ai documenti informativi si ritiene che tale indicazione possa essere inserita anche sul sito web, come previsto dalla Direttiva: ma tale materia risulta, peraltro, compiutamente definita dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in materia di mediazione. Inoltre, il



Decreto, qualora non vi sia un prezzo predefinito per un determinato servizio, dispone che il prestatore su richiesta del destinatario metta quest'ultimo in grado di conoscere i criteri di calcolo del compenso ovvero gli fornisca un *preventivo sufficientemente dettagliato* (art. 31, comma 3 0, lett. a); è di tutta evidenza come il legislatore italiano non abbia tenuto conto della specificità della nostra professione atteso che non è sempre agevole fornire un preventivo "particolareggiato" (soprattutto per le prestazioni giudiziali, attese le numerose variabili del processo e la difficoltà a determinarne la durata) risultando possibile rendere solo un preventivo "di massima". Infine, sono previste altre informazioni riguardanti l'esercizio di attività multidisciplinari e le misure assunte per evitare i conflitti di interesse (art. 31, comma 3 0, lett. c) su cui si ritornerà *infra*.

Peraltro, in caso di contestazioni, ricade sul professionista l'onere di provare il rispetto degli obblighi informativi e l'esattezza delle informazioni fornite (art. 32, comma 3°).

Comunicazioni commerciali (art. 34). Il Decreto in esame prevede che le restrizioni al libero utilizzo di comunicazioni commerciali da parte dei professionisti relative all'attività svolta devono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità, facendo salve le disposizioni introdotte dal decreto Bersani

"di svolgere pubblicità informativa (...) secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine" (art. 2 letto b di tale decreto). Viene, peraltro, chiarito che le limitazioni poste da norme professionali sono (sempre) giustificate da motivi imperativi di interesse generale.

Il legislatore demanda ai codici deontologici di garantire la conformità delle comunicazioni commerciali alle regole riguardanti il segreto professionale, l'indipendenza, la dignità e l'integrità, precisando che tali comunicazioni devono rispettare i principi sanciti dall'art. 10 del D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70 (attuativo "della direttiva 2000/131 ICE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno") il quale, oltre alle limitazioni sopra indicate, fa riferimento *"all'onore della professione e alla lealtà verso clienti e colleghi"*.

Il nostro codice deontologico ha già recepito tali novità modificando il disposto dell'art. 17, relativo al contenuto e alla forma delle informazioni, e dell'art. 17 bis, concernente l'informativa da fornire e le relative modalità, e procedendo a traslare all'art. 19 ultimo canone il divieto di offrire prestazioni professionali in luoghi pubblici o aperti al pubblico e prestazioni personalizzate senza esserne richiesto. Giova evidenziare che proprio in questi giorni è attesa la prima pronuncia della Corte di Giustizia sulla Direttiva: la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte nella

causa C-119/09 nasce dalla richiesta da parte della *Société fiduciaire nationale d'expertise comptable* di annullamento della norma deontologica degli esperti contabili francesi, che vieta le vendite a domicilio, in quanto ritenute non compatibili con la libertà di comunicazioni commerciali sancita dall'art. 24 della Direttiva. Sul punto si è espresso l'Avvocato Generale della Corte, il quale ha concluso nel senso di considerare dette limitazioni *non* contrarie alla Direttiva in quanto le regole deontologiche degli esperti contabili possono considerarsi giustificate da ragioni imperative di interesse generale quali la salvaguardia del decoro e dell'indipendenza professionale. Secondo l'Avvocato Generale con la vendita a domicilio si verrebbe a creare un contatto diretto e una relazione personale tra il professionista e il potenziale cliente, a cui il primo offra i propri servizi, in cui la possibilità di essere influenzati è ritenuta fatto notorio (confermato dall'esperienza), con la conseguenza di compromettere l'indipendenza dell'esperto.

Attività multidisciplinari (art. 35).

La disposizione in commento, sancendo in via generale la libertà di svolgere attività multidisciplinari, stabilisce che norme restrittive per i professionisti (quali l'obbligo di svolgere esclusivamente una determinata attività o limitazioni all'esercizio congiunto) sono ammesse quando ciò sia necessario per garantire la loro indipendenza e imparzialità. Nei casi in cui è consentito svolgere attività interdisciplinari il Decreto prescrive che devono essere "a) evitati conflitti di interesse e le incompatibilità tra le varie attività; b) garantite l'indipendenza e imparzialità; "nonché deve essere" c) assicurata la compatibilità delle regole di deontologia professionale e di condotta relative alla diverse attività soprattutto in materia di segreto professionale" (art. 35, comma 2°) e, inoltre, dispone che i clienti devono conoscere le misure assunte per evitare i conflitti di interesse (art. 31, comma 10, letto c).

Orbene, la possibilità di fornire servizi professionali interdisciplinari da parte dei professionisti era stata già prevista da vari provvedimenti e segnatamente:

* dalla legge n. 266/1997, art. 24

(c.d. Legge Bersani) che, abrogando l'art. 2 della legge n. 1815/1939, ha eliminato il divieto di costituzione di società professionali multidisciplinari ivi previsto e al contempo ha disposto l'emanazione di un regolamento di attuazione volto a individuare i requisiti e il contenuto della disciplina delle società professionali multidisciplinari (occorre peraltro evidenziare come ad oggi tale normativa secondaria non sia mai stata emanata);

* dal D.lgs. n.223/2006 (c.d. Decreto Bersani) che, pur non innovando in alcun modo rispetto all'art. 24 della precedente legge, ha tuttavia ammesso la costituzione di società professionali multi disciplinari soltanto nella forma delle società di persone.

Tuttavia non viene chiarito quale sia l'ente competente a dare attuazione a tali garanzie in tema di multidisciplinarietà atteso che, da un lato, il Decreto fa riferimento alle regole deontologiche, potendosi quindi ritenere, per quanto concerne gli avvocati, che la competenza spetti al CNF; dall'altro lato, permarrebbe il potere conferito dalla succitata Legge Bersani al Ministero di Giustizia per l'emanazione del regolamento attuativo. Una terza strada perseguibile potrebbe essere quella di regolamentare le attività interdisciplinari all'interno della normativa sull'ordinamento forense e la professione di avvocato da tempo in cantiere e oggi sempre più agli onori della cronaca. Peraltro, il disegno di legge attualmente in discussione in Parlamento prevede una specifica regolamentazione dei servizi multidisciplinari.

Procedimento di iscrizione in albi (art. 45). Le disposizioni dell'articolo in esame riproducono i principi dettati dal legislatore comunitario volti a introdurre termini di risposta rapidi e omogenei alle istanze di iscrizione in albi ed a rilasciare le autorizzazioni necessarie per l'esercizio di una attività di servizi sulla base del principio del silenzio assenso qualora non vi sia una risposta da parte dell'ente competente.

Pertanto il Ministero di Giustizia, dopo aver rilevato la non omogeneità dei termini di conclusione dei procedi-

menti di iscrizione in albi disciplinati dalle varie leggi professionali, ha previsto, al fine di uniformare la normativa, un termine unico di due mesi entro il quale il procedimento di iscrizione deve concludersi.

Il Ministero di Giustizia, preso atto che in numerose leggi professionali era previsto, in caso di mancata risposta sull'iscrizione, il ricorso dell'interessato al Consiglio dell'Ordine Nazionale, e ritenuto che ciò mal si conciliasse con l'obiettivo di semplificazione delle procedure, ha mutuato dall'art. 20 della L. 241/90 sui procedimenti amministrativi il principio del silenzio assenso.

Peraltro si evidenzia come l'ultimo comma dell'articolo in commento escluda dall'applicazione dei suddetti principi le norme nazionali di attuazione di disposizioni comunitarie che disciplinano specifiche professioni: per quanto riguarda la professione forense il riferimento è da intendersi al D.lgs. 96/2001 che prevede un termine per l'iscrizione di 30 gg. (invece dei due mesi) decorrenti dalla presentazione della domanda e il ricorso al CNF in caso di mancata risposta del Consiglio dell'Ordine (al posto del silenzio assenso).

Esercizio di attività professionale in regime di stabilimento (art. 47).

L'iscrizione all'albo è consentita ad associazioni o società di uno Stato membro nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla legislazione nazionale vigente.

In tema di società giova ricordare come la normativa italiana consenta l'esercizio di attività multidisciplinari da parte solo di *società di persone* (ai sensi del Decreto Bersani richiamato dall'articolo in esame), nonché la costituzione di *società tra professionisti* (disciplinate dal D.lgs. 96/2001) a cui si applicano in via residuale le disposizioni sulle società in nome collettivo. Peraltro è sempre di questi giorni la notizia riguardante la possibilità di costituire società di capitali, previsione che, dopo un ampio e acceso dibattito tra maggioranza (contraria) e opposizione (favorevole), è stata esclusa dal disegno di legge sull'ordinamento forense.

Modifiche alla Legge Professionale (art. 49). Il legislatore ha proceduto

all'adeguamento delle leggi disciplinanti specifiche professioni (oltre alla nostra, sono state oggetto di intervento, *inter alia*, la disciplina dei commercialisti e dei giornalisti) in attuazione dei sanciti principi generali. Gli articoli della nostra Legge Professionale novellati riguardano l'iscrizione all'albo (nonché la cancellazione) e le condizioni per esservi iscritti. L'art. 17, primo comma, dopo l'intervento del legislatore, recita: "*Per l'iscrizione nell'albo degli avvocati è necessario: essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea*".

Inoltre, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 46 del Decreto, all'articolo 17 viene aggiunto un secondo comma che recita: "*Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del titolo III del D.lgs. 9 novembre 2007 n. 206 costituisce titolo per l'iscrizione all'albo*".

Gli artt. 24 e 31, riguardanti l'iscrizione nell'albo, vengono modificati nel senso di fissare il termine di deliberazione del Consiglio sulle domande di iscrizione in due mesi dalla presentazione delle domande, invece dei tre precedentemente previsti. L'art. 24, comma 8, e l'art. 31, ultimo comma, relativi alla mancata risposta sulla domanda di iscrizione, sono sostituiti con il seguente testo: *al procedimento di iscrizione all'albo si applica l'art. 45, comma 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE e cioè la disciplina del silenzio assenso, invece del ricorso al CNF*.

Gli artt. 31 e 37, riguardanti, rispettivamente, la domanda di iscrizione e la cancellazione dagli albi, in aggiunta alla residenza indicano il *domicilio professionale*.

* * *

Il Decreto riguardo alle professioni regolamentate ha tentato di trovare un punto di equilibrio tra la salvaguardia delle specificità delle attività svolte e le spinte alla concorrenza derivanti dal mercato europeo: ai lettori il giudizio su quanto il legislatore abbia raggiunto l'intento propostosi.

Francesca de Lorenzo Foscolo



E.G.A.L. s.a.s.

diretti al diritto

Visitate il sito: www.editoriagiuridica.com

abbonamento omaggio alla banca dati
"IUS S LEX" per due mesi a chi
ci contatterà tramite il sito

- opere a catalogo di oltre
25 case editrici specializzate
- aggiornamento mensile
del catalogo
- consulenza e distribuzione
diretta presso i vostri studi
- software gestionale per
lo studio legale

C.so Tortona, 42 - 10153 Torino



Dalle Associazioni

AGL ASSOCIAZIONE GIOVANI LEGALI

Nel panorama delle associazioni forensi, l'AGL - Associazione Giovani Legali (le cui finalità ed attività sono state descritte ne "La Paziienza" del marzo 2009) è sicuramente tra quelle più apertamente critiche nei confronti della proposta di Legge di riforma dell'ordinamento professionale attualmente in discussione in Parlamento.

Da sempre favorevole ad una riforma liberale - lontana tanto dalle derive liberiste quanto da ogni tentazione di difesa corporativa - delle norme che regolano l'accesso alla professione legale, l'AGL ha elaborato, peraltro, una proposta alternativa, consegnata dal Presidente Nazionale, Avv. Giancarlo Nicotera, al Ministro della Giustizia On. Alfano (leggibile sul sito www.aglegali.it), ricercando quindi il confronto sia con le Università

che con gli Ordini professionali, attraverso la partecipazione ad incontri e dibattiti, come il convegno tenutosi a Brescia il 7 maggio dello scorso anno, nel quale sono intervenuti, in qualità di relatori, oltre allo scrivente, il Presidente dell'Ordine bresciano, Avv. Vanni Barzellotti, la Prof.ssa Cristina Amato ed il Prof. Antonio D'Andrea dell'Università degli Studi di Brescia.

Con sicuro favore, invece, i Giovani Legali Torinesi hanno accolto la proposta di legge regionale Vignale "Norme in materia di sostegno alle professioni intellettuali", che prevede, nel quadro di più ampie agevolazioni e finanziamenti per tutti i professionisti, anche un fondo da destinare a prestiti d'onore per facilitare l'accesso alla libera professione ai più giovani.

Tra le altre iniziative promosse

dall'AGL Torino, dirette principalmente a diffondere l'associazione, oltre all'allestimento del sito (www.agltorino.com), già anticipato ne "La Paziienza" del marzo 2009 ed ora finalmente operativo, che vuol rendere disponibili le pronunce di merito delle autorità giudiziarie locali particolarmente significative, vanno segnalate: la creazione di una newsletter, attraverso la quale veicolare notizie ed informazioni di interesse professionale; l'attivazione di convenzioni in favore degli iscritti; l'organizzazione di momenti di convivialità, quali cene natalizie ed estive, proposte con cadenza annuale, al fine di rafforzare il vincolo di colleganza.

Per ulteriori info e richieste di iscrizioni, scrivere a agltorino@virgilio.it

Giovanni Anania





GIURISTI DEMOCRATICI

Nell'anno e nei mesi che ci hanno preceduto l'impegno della nostra associazione ha riguardato vari ambiti, tutti tra loro accomunati dal momento di crisi che il paese e le istituzioni stanno attraversando.

Il 22 marzo 2010 i Giuristi Democratici hanno organizzato una giornata nazionale sul processo del lavoro intitolata "Decadenza dal diritto o decadenza del diritto". Sul medesimo argomento si sono tenuti contemporaneamente convegni in undici città italiane per sottolineare la necessità di uno sforzo comune inteso a respingere il tentativo di smantellamento del processo del lavoro (uno dei cardini del nostro ordinamento giuridico, rispetto al quale si tratterebbe semmai di intensificare e finanziare gli sforzi per garantire una giustizia celere anche nelle sedi afflitte da cronici ritardi), rappresentato da un progetto di legge che consentirebbe, tra l'altro, l'inserimento della clausola arbitrare nei contratti di lavoro. In collaborazione con Magistrati e docenti della Facoltà di Giurisprudenza, alcuni nostri iscritti hanno tenuto lezioni agli studenti sulle problematiche giuridiche riguardanti l'immigrazione e il diritto di asilo (i temi trattati: media e immigrazione; diritti e condizione giuridica dello straniero tra "regolarità" e "irregolarità"; il ruolo della comunità internazionale e dell'Unione Europea in materia di immigrazione e di asilo; il sotto sistema penale-amministrativo sull'allontanamento dello straniero; i reati degli immigrati: parte sostanziale, parte processuale e parte dell'esecuzione penale). Oltre che per l'elevato livello teorico delle lezioni, gli studenti hanno manifestato vivo interesse nei riguardi di normative di cui è assai dibattuta l'attuazione da parte degli organi di polizia e l'interpre-

tazione nelle aule dei Tribunali, esaminate attraverso la concreta esperienza e l'ottica del difensore.

A distanza di molti anni dai miei studi superiori, stupisce che ancor oggi, nonostante gli sforzi di alcuni docenti, si fatichi ad instaurare una proficua collaborazione tra università e mondo del lavoro e gli studenti manifestino una non soddisfatta esigenza, che non esiterei a definire "farne" di casi pratici, scorrendo nei loro occhi un improvviso interesse allorché si affronta finalmente il racconto dei processi veri.

La preparazione di contenuto eminentemente teorico dei giovani che si avviano alla professione rappresenta un problema per il futuro e per l'immagine dell'avvocatura e finirà per tradursi in una prestazione di qualità non adeguata che penalizzerà il cittadino-utente della giustizia.

Mi preoccupa molto la constatazione che si assottiglia sempre più, presso il Consiglio dell'Ordine, l'elenco dei giovani disponibili a frequentare la pratica forense, poiché mi par di comprendere che ciò non sia il sintomo, finalmente, di un rallentamento dei numeri di accesso alla professione, ma sempre più di un percorso diverso per giungere al conseguimento del titolo. Perseguito ormai attraverso la scuola di formazione (un altro anno di corso teorico, di stampo universitario), con scarsa preparazione concreta di atti giudiziari e frequentazione di aule di giustizia.

Tale situazione deriva da molte cause (tra le quali anche la scarsa propensione di vari avvocati nel fornire un concreto insegnamento e decorose condizioni di lavoro ai praticanti), che sarebbe lungo esaminare: tuttavia pare indubitabile il suo effetto decisamente negativo per il futuro della professione

e per il cliente di un avvocato privo di adeguata preparazione pratica.

Tutto ciò si ricollega alla riforma della professione, il cui esame nell'aula del Senato procede faticosamente. Tralasciando una valutazione sui numerosi aspetti del progetto di legge (per un più dettagliato esame mi permetto segnalare un mio articolo sul n.1/2010 di "Questione Giustizia", Ed. Franco Angeli), ritengo che nel complesso l'agognata riforma, così come attualmente formulata, non sia in grado di risolvere i problemi, appena evidenziati, riguardanti la preparazione dei nuovi avvocati e dunque la futura tutela dei clienti.

Non può esserlo a breve termine, poiché assurdamente si prevede che parti significative della riforma (quelle riguardanti, ad esempio, l'esame per il conseguimento del titolo di avvocato) entrino in vigore dopo cinque anni dall'approvazione della legge e chiunque può comprendere che, in una situazione già patologica come quella attuale, un rimedio somministrato con tale ritardo non sarà in grado di assicurare l'esito sperato.

Nella sua attuale formulazione, la riforma non sembra neppure poter garantire un'adeguata preparazione professionale, poiché si prevede che la pratica consista nella frequenza biennale della scuola di formazione e nel contemporaneo svolgimento della pratica forense presso un avvocato, tra l'altro resa compatibile (con l'approvazione di un emendamento che ha rappresentato un autentico colpo di mano) con l'espletamento di un impiego "privato".

È ovvio che il praticante non potrà realmente svolgere tutte le predette attività o seriamente anche soltanto le prime due e dunque in realtà (poiché



la frequenza alla scuola di formazione verrà rigidamente controllata) finiranno per conseguire l'abilitazione coloro che dopo il corso di laurea avranno frequentato altri due anni di corsi post-universitari.

Altro tema scottante di cui si è occupata la nostra Associazione è quello della mediazione, la riforma che entrerà a regime nel marzo 2011 e che inciderà comunque (nel bene o nel male, si vedrà) sul futuro della professione.

Sull'argomento non si contano convegni e conferenze ed anche tra i nostri iscritti, in un incontro tenutosi il 18 maggio 2010, il dibattito è stato vivace. Alcuni hanno sottolineato il positivo spirito che esso intende instaurare, favorendo un incontro tra le parti per addivenire ad una soluzione condivisa che possa stemperare l'attuale clima di esasperata conflittualità; si tratterebbe di far comprendere al cittadino la bontà della soluzione proposta (oltre che per i ricordati profili, anche per i brevi tempi di definizione ed i costi contenuti del procedimento) e ridurre così il numero delle cause che giungeranno all'esame del magistrato.

Anche per coloro che sono favorevoli alla mediazione, l'approccio con il

quale le parti dovrebbero accedervi confligge tuttavia insanabilmente con l'obbligatorietà del suo esperimento, con la condizione di procedibilità prevista dalla legge.

È stato altresì sottolineato come l'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010, che ha introdotto la menzionata condizione di procedibilità, appaia viziato da un eccesso di delega, per mancata corrispondenza al contenuto dell'art. 60 della legge n. 69 del 2009. Altro elemento fortemente negativo è rappresentato dall'art.17 della normativa delegata, ove si prevede che le spese per la sua attuazione siano attinte dalle normali dotazioni del Ministero e dunque sottratte ai già esigui ed assolutamente insufficienti fondi destinati al funzionamento della giustizia ordinaria.

È probabile che l'introduzione della mediazione comporterà, oltre che un ritardo nella definizione di molti procedimenti, un danno per gli avvocati, poiché per diventare mediatori non è neppure richiesta la laurea in giurisprudenza e nell'ambito del procedimento l'assistenza di un legale è soltanto facoltativa; inoltre è ovvio che l'anticipata definizione di un certo numero di procedimenti comporterà una diminuzione di lavoro.

Tralasciando per un momento gli interessi della professione, ci preoccupano ancor di più le sorti del cittadino. I governi che si susseguono propugnano per la giustizia riforme senza costi (mentre in altri settori ritenuti più interessanti i fondi si trovano comunque) e pongono costantemente l'alternativa tra una giustizia rapida, ma di scarsa qualità, ed uno standard qualitativo elevato, ma dai tempi lunghi. Così si è passati dai procedimenti dinanzi alla Magistratura togata (le cui decisioni a me pare siano mediamente caratterizzate da un'elevata qualità), a quelli dinanzi ai Giudici di Pace (non si sta discutendo dell'ormai acquisita esperienza tecnica da parte di un buon numero di essi, tuttavia è chiaro che a diversi criteri di reclutamento rispetto alla magistratura ordinaria conseguono differenti risultati qualitativi), fino a quest'ultima incognita di migliaia di mediatori rispetto ai quali i criteri di reclutamento e di formazione non sono sufficientemente definiti e soprattutto non saranno uniformi. Auspichiamo che i Consigli dell'Ordine, per ristabilire almeno in parte tale uniformità, diano concreta attuazione all'art.18 del decreto legislativo che attribuisce loro la facoltà di istituire organismi di mediazione presso ciascun Tribunale. Comunque si sta assistendo ad una privatizzazione della giustizia i cui esiti potranno risultare fortemente negativi anche per l'utente. Infatti la giustizia "pubblica", sia pur con i suoi difetti, garantiva un'eguaglianza di requisiti per concorsi ed accessi e dunque in ultima analisi una certa uniformità del servizio in ambito nazionale, che ora non ci sarà più (neppure in ogni singola sede, nella quale si tratterà di scegliere tra diverse sigle e vari enti di mediazione), almeno nella fase iniziale del procedimento.

Stiamo vivendo un'epoca di grandi trasformazioni, purtroppo, a parere di chi scrive, di contenuto prevalentemente negativo; gli avvocati non possono rimanere nel chiuso dei propri uffici, a mandare avanti il lavoro quotidiano, attendendo gli eventi. Se non vogliamo che altri decidano per noi, dobbiamo discutere, proporre soluzioni e batterci affinché esse vengano attuate. Ma non lasciare che tutto passi, senza il nostro contributo

Ennio Lenti



Cinema e Avvocati

IL DIRITTO AL CINEMA

Il 16 aprile u.s. si è tenuto presso la Bibliomediateca del Museo Nazionale del Cinema, in Torino (nei nuovissimi locali di via M. Serao che meritano, di per sé, una visita in considerazione della biblioteca, della videoteca e del consistente archivio di cui dispone), un interessante incontro per la presentazione di un recentissimo libro dal significativo titolo: **“Il diritto al cinema. Avvocati e giudici sul grande schermo”**.

La serata, organizzata dal Centro di Informatica Giuridica di Ivrea e Torino, in collaborazione con l'ELSA (European Law Student's Association), e dal Museo Nazionale del Cinema, ha visto la presenza dell'Autore, Prof. Ziccardi, docente di Informatica Giuridica presso l'Università di Milano, insieme ai Prof.ri Monateri e Dell'Arte, dell'Università di Torino.

L'Autore, come ha chiarito nella sua presentazione, ha preso in esame, con un gruppo di collaboratori, centinaia di film, rivedendoli più volte e scegliendone poi un certo numero che, a suo avviso, presentano interesse per la rappresentazione che in essi viene data della giustizia e dei suoi protagonisti, principalmente gli avvocati ed i giudici.

Il libro è quindi un'occasione unica per ripercorrere, insieme all'Autore, che ha raggruppato per argomento i film selezionati, oltre che una vera e propria storia del cinema (almeno dal dopoguerra ai nostri giorni), anche le trame dei film, che sono descritte in breve, ma con tutti gli elementi essenziali (dagli attori, al regista, ecc.).

A dimostrazione della cura con la quale è stata redatta l'opera da parte dell'Autore, basti pensare che sono addirittura riprodotti i dialoghi più significativi - dal punto di vista legale - dei film più importanti, con l'indicazione dei minuti di durata della pellicola in cui si possono vedere ed ascoltare.

Per quanto concerne ancora gli argomenti trattati, il prof. Ziccardi ha suddiviso il volume in vari capitoli, dai titoli assai significativi. Si inizia con “La piccola Pretura” e il “Palazzo di Giustizia”, che prende in esame alcuni film dedicati ai luoghi fisici in cui si amministra la giustizia, per proseguire con “Pretori e giudici istruttori”, “La giuria popolare e i suoi meccanismi”, “L'avvocato nei Thriller”, “I processi storici”, “Scienza e religione nelle aule di Tribunale”, e così via.

In definitiva, come assai argutamente osservano Roberto e Paola Casalini nella “postfazione” dal titolo “L'Avvocato, il Giudice, il Criminale e (affettuosamente) gli altri”, “si può affermare che, in qualche modo, il cinema di genere giudiziario assolve alla stessa funzione demandata alla tragedia nell'antica Grecia: l'educazione dei cittadini e, soprattutto, la catarsi che, come sostiene Aristotele, “mediante una serie di casi che suscitano pietà e terrore ha per effetto di sollevare e purificare l'animo da siffatte passioni”.

La platea chiede alla sentenza cinematografica di ripristinare l'ordine turbato dal delitto: di più, chiede l'affermazione di un mondo ideale. Perché, quando sente quelle celebri formule pronunciate alla fine del film (“In nome di Dio”, “In nome della legge”, “In nome del popolo italiano”), lo spettatore lo sa: il caso è chiuso, giustizia (forse) è stata fatta”.

Al termine della presentazione del volume, il pubblico ha potuto assistere alla proiezione del film **“Il verdetto”**, a parere del prof. Ziccardi il capolavoro più apprezzato tra tutti i numerosi film segnalati nel volume.

Il film (regista Sidney Lumet ed attore principale Paul Newman che impersona il ruolo dell'avvocato), seppur risalgia al 1982, ripropone il tema attua-

lissimo della responsabilità dei medici e delle strutture sanitarie nel caso di errore professionale.

Esso rappresenta, quindi, uno specchio delle gravissime conseguenze a cui può portare anche stimati medici a dover rispondere dei danni causati da una colpevole sottovalutazione del quadro clinico del paziente al momento dell'intervento. Il caso, al di là di inevitabili aspetti romanzeschi della trama (l'avvocato quasi alcolizzato e senza clienti riesce a sconfiggere, con un insperato aiuto di un testimone “a sorpresa”, il più famoso ed importante studio legale di Boston), riesce comunque a farci comprendere anche gli aspetti più squisitamente giuridici e processuali della vicenda, tenendo ovviamente presente la specificità del sistema giudiziario statunitense.

In sostanza un volume di gradevolissima lettura, consigliabile a tutti i Colleghi ed ai giuristi, anche per la curiosità che può ingenerare in ciascuno di noi di andare poi a vedere o rivedere uno dei tanti film selezionati dall'Autore.

Alessandro Re





PARIGI - BUCAREST VIA ROUEN - BOLOGNA PROIEZIONI ITINERANTI DI UN DOCUMENTARIO TORINESE

Giugno del 2007. È ormai sera quando il giovane Maresciallo dei Carabinieri Vincenzo L.C. si decide a scrivere una mail dalla Sardegna. Ha appena acquistato un dvd nell'edicola vicino al suo ufficio. Con un linguaggio che a tratti risente dell'abitudine alla verbalizzazione degli atti di Polizia Giudiziaria, ci tiene a dire che conosceva la storia di Croce. Ma il documentario "ha riaccessato in lui i sentimenti di vicinanza per questa figura di uomo pacato che aveva ben chiara quale fosse la strada del dovere".

Qualche mese dopo quella mail, ad Asti, un signore dai capelli bianchi e dall'elegante giacca di grisaglia, impugna un microfono di fronte a una folta platea: ha appena visto un documentario e ora sta rievocando i processi politici del '900. L'avv. Benzi si avvicina ormai alla ottantina e ricostruisce con precisione il processo di Lipsia del 1933 nei confronti di Georgi Dimitrov (imputato dell'incendio del Reichstag).

Nel dicembre dello stesso anno, a Bologna, nel buio della sala solo una luce fioca illumina il volto del Presidente dell'Ordine, Piero Strazziari, quando, con orgoglio, ricorda l'avv. Angiola Sbaiz che nel 1980 assunse la difesa d'ufficio di Mario Tuti. Il parallelo gli viene spontaneo: come a Torino due anni prima, anche a Bologna non si trovarono difensori d'ufficio disponibili ad assistere un imputato che - minacciosamente - li rifiutava.

Una settimana prima, per quello

stesso documentario, l'avv. Francesco Barra Caracciolo a Napoli ha invece organizzato una serata al Cinema Filangieri; a 780 km di distanza, l'avv. Roberto Bertuol di Trento, poco prima di Natale, ha preferito convocare tutti nell'aula magna dell'Università. In quel momento gli avvocati Claude Duvernoy e Paul Nemo sono invece a Bucarest: come tutti gli anni hanno partecipato al congresso dell'Union Internationale des Avocats e, nonostante la stanchezza accumulata, decidono di fermarsi alla proiezione del documentario italiano che è stata programmata per la fine del pomeriggio.

Dopo poco meno di sei mesi ne avranno organizzato affollatissime proiezioni a Parigi, Rouen e Nanterre.

Sono solo pochi frammenti dei momenti vissuti da alcune persone, perlopiù avvocati, che hanno incrociato la storia, per noi arcinota, di Fulvio Croce e dei difensori d'ufficio del processo di Torino al nucleo storico delle Brigate Rosse.

Tutti hanno visto "Avvocato!", il documentario edito dall'Ordine di Torino, scritto e diretto dal collega Alessandro Melano insieme con Marino Bronzino.

Alcuni lo hanno comprato in edicola, quando è uscito per la prima volta nel 2007. Altri lo hanno visto nelle Università, nei cinema, nelle sale affittate in occasione delle proiezioni organizzate dagli Ordini, dalle Camere Penali, dalle Associazioni forensi.

È in questo modo che "Avvocato!"

ha smesso di essere solo il film dei suoi autori e dell'Ordine di Torino: esso è divenuto il film di tutti quelli che lo hanno visto: o meglio, di coloro che 'ci' hanno visto qualcosa. E così è diventato il film di tanti avvocati, italiani perlopiù, ma anche francesi. È il film di Maitre Henri Leclerc che - nonostante gli ottant'anni passati da un pezzo - si infiamma sulla tribuna della sede dell'Ordine di Parigi per affermare tutta la sua incertezza sulla questione clou: è davvero irrinunciabile la difesa tecnica se l'imputato la rifiuta? Henri è forse l'avvocato più noto e apprezzato di Francia e sorride beffardo, quando sente i tanti colleghi che si proclamano certi delle conclusioni raggiunte.

O è il film di Maitre Dupond Moretti - anche lui fra i più noti avvocati penalisti d'Oltralpe - che ne è invece scosso ed emozionato; e forse anche per questo annuncia di volerlo portare nel suo Barreau, a Lille.

È una bella figura di avvocato questo Dupond Moretti, una cinquantina d'anni e circa settanta 'acquitements' in Corte d'Assise oltre ad una mole che domina, non solo fisicamente, il pubblico. Qualche tempo prima delle emozioni di Dupond Moretti, a Parigi sta calando la notte. Sono ormai le nove di sera passate quando il Batonnier, Maitre Charrière Bournazel, si ritrova con il problema di dover arginare un dibattito, che non accenna a terminare. Per risolvere la situazione, lui ci si tuffa, accalorato,

e con un crescendo rossiniano riesce a placare una sala da 600 posti tutti esauriti. Ma chi sono quella ventina di avvocati parigini che hanno chiesto di prendere la parola? Perché diavolo si sono scaldati così tanto nel vedere un documentario dei 'confrères de Turin'?

Sono le domande cui tentiamo di rispondere oggi. Ma tutto ciò ci dá la netta sensazione che il film (rectius: la storia di Croce e del processo del '76-'78) non appartenga più ad una sola persona o ad una sola Istituzione.

Abbiamo davvero l'impressione che questa storia sia, come si dice pomposamente in questi casi, patrimonio comune e memoria storica di una intera comunità.

Se le cose stanno così non è dunque un caso che l'Ordine di Parigi abbia voluto realizzare 2000 copie del dvd di "Avvocato!" chiedendo espressamente di collocare il proprio logo e il proprio nome sulla copertina. Insomma, anche a Parigi, ci si appropria, quasi fisicamente, della memoria di Croce e del 'nostro' processo. D'altronde a chi appartengono le immagini, la voce e i gesti di Bruno Bonazzi, Antonio Rinaudo o Giancarlo Caselli per citare solo alcuni degli intervistati? Di chi sono le frasi da loro pronunciate? Di chi è quel" ...

e lui distingueva tra chi faceva l'avvocato e chi "era" avvocato" ricordato da Domenico Sorrentino?

Oppure di chi è quel "Non so ... forse è stato il più bel gesto di tutta la mia vita" detto sottovoce da Giampaolo Zancan?

Come fai a dire che sono frasi di 'proprietà' di Sorrentino o di Zancan?

Ed inoltre come puoi affermare di aver sotto controllo il film se poi scopri attraverso internet che è stato proiettato a Cassino, Napoli e Modica senza che nessuno qui a Torino ne sapesse niente?

Questo è il film di coloro che lo hanno visto e che lo hanno commentato nei dibattiti; è il film di quelli che ci si sono immedesimati e forse un po' emozionati.

Croce è stato da subito un simbolo. Per le Br era solo un simbolo da colpire. Per tutti noi è invece divenuto un simbolo positivo.

E i simboli, come i miti e le tradizioni, divengono per loro stessa vocazione 'proprietà' delle persone o delle comunità (anche di quelle formate di avvocati) che li adottano.

E non c'è dubbio alcuno sul fatto che, almeno da qualche tempo, Croce e quel processo siano ormai stati adottati.

Di seguito le proiezioni pubbliche 2007-2010 di "Avvocato! Il processo di Torino al nucleo storico delle Brigate Rosse".

Un film documentario di Alessandro Melano e Marino Bronzino, 2007, Alessandro Melano e Capris srl.

- 03.05.2007 Roma;
- 04.05.2007 Torino, Museo del Cinema;
- 23.05.2007 Torino;
- 06.12.2007 Napoli;
- 10.12.2007 Asti;
- 14.12.2007 Trento;
- 18.12.2007 Bologna;
- 10.03.2008 Verona;
- 28.05.2008 Casale M.to;
- 02.10.2008 Acqui Terme;
- 10.10.2008 Bucarest;
- 03.11.2008 Modica;
- 30.01.2009 Arezzo;
- 02.03.2009 Parigi;
- 17.03.2009 Brescia;
- 06.04.2009 Cassino;
- 04.07.2009 Rouen;
- 12.01.2010 Torino;
- 25.01.2010 Nanterre;
- 17.02.2010 Padova;
- 29.03.2010 Pordenone;
- 26.05.2010 Torino.

La Redazione

« Ce film réalisé par notre confrère Alessandro Melano constitue un témoignage important de ce qu'un avocat, chef de son Ordre, a montré de courage et de désintéressement à une époque critique de l'histoire de son pays. Mais l'avocat est-il forcé de se tenir aux côtés d'accusés qui ne veulent ni être assistés ni même se défendre ? La Cour européenne de justice des droits de l'Homme n'a pas encore tranché ce point. Les jeunes hommes et femmes qui se destinent au métier d'avocat auront le plus grand intérêt à voir ce film et à le méditer. Merci à nos confrères de Turin »

Christian Charrière-Bornacez, ancien bâtonnier du barreau de Paris

Les avocats turinois sont très heureux de constater que, grâce à ce film, une période essentielle de leur histoire est devenue patrimoine commun aux avocats parisiens et, plus généralement, français.

Ordre des avocats de Turin



ORDRE DES AVOCATS DE PARIS



ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

L'Ordre des avocats de Paris présente

"AVVOCATO!"

Le procès de Turin du groupe historique des Brigades Rouges

En 1978, s'ouvre à Turin le procès du groupe historique des brigades rouges, la cellule terroriste la plus connue et la plus dangereuse de cette période. Il s'agit d'un procès controversé, d'un défi pour la justice italienne qui doit affronter la première fois des accusés refusant la défense. Fulvio Croce, président de l'Ordre des avocats de Turin, accepte d'être chargé de la défense malgré les menaces à mort. Il est assassiné le 28 avril 1977.

Un avocat et un onestà, tous deux turinois, ont réalisé ce film documentaire important à travers des vidéos historiques, des documents de l'époque et des interviews inédites des protagonistes de ces événements. Une reconstruction lucide et analytique d'une page importante de l'histoire du barreau.

In 1978, the trial in Turin started against the founding leaders of the Red Brigades, the most dangerous and notorious terrorist group of the time. It was a controversial trial and a challenge for Italian justice because it was the first time defendants had refused to be defended. Despite receiving death threats, President of the Bar Association in Turin, Fulvio Croce, accepted the mandate to defend the accused and was assassinated on 28 April 1977.

Together a lawyer and a doctor, both from Turin, have made this important film documentary by using film and documents from the time, as well as unpublished interviews of the most important characters of the events. It is a clear and probing reconstruction of a significant chapter in the history of the legal profession that everyone should know about.



Ce DVD est réservé à un usage personnel. Toute diffusion par des chaînes de télévision, toute location, reproduction intégrale ou partielle des images, projection publique, ainsi que toute utilisation commerciale, est interdite sans l'autorisation préalable du Comité de l'Ordre des Avocats de Turin. Pour la territoire français, requêtes pour projections et débats publiques, ou autres usages peuvent être adressés soit directement à l'Ordre des Avocats de Turin, Corso Vittorio Emanuele II, 138 10128 - TORINO (I) Contact : segreteria@ordineavvocattorino.it soit à l'Ordre des avocats de Paris - 11, place Dauphine - 75003 Paris caselles 01 - www.avocatsparis.org Contact : communication@avocatsparis.org Paris, 2009. Langues : Français, Italien, English. Durée : 76 PAL - 43

Un film documentaire d'Alessandro Melano et Marino Bronzino

Une production Alessandro Melano et Capris srl avec l'Ordre des avocats de Turin



Riflessioni

DOLENTI RIFLESSIONI DI UN CATTOLICO

Con il consenso dell'Autore, Professor Rodolfo Venditti, faccio pervenire al Comitato di redazione de "La Paziienza", perché vengano pubblicate, le "dolenti riflessioni di un cattolico amareggiato dal modo con cui la Chiesa ebbe ieri a sopportare e oggi a gestire il dilagante scandalo della pedofilia".

Rodolfo Venditti, che si dice impegnato nella Chiesa Cattolica fin dai tempi della sua giovinezza, è giurista insigne così come fu Giudice intermerato presso il Tribunale di Torino. Oggi rompe, con il suo audace e coraggioso scritto qui pubblicato, il co-

stume apologetico che da tanto tempo - scrive Giancarlo Zizzola - "copre di nebbie d'incenso i vertici della Chiesa".

Rodolfo Venditti cui sono state sempre care quelle esigenze di verità e di giustizia che hanno caratterizzato i suoi impegni sociali, protesta, come ha protestato il Cardinale Carlo Maria Martini, contro ogni sistema omeroso che, in aperto contrasto con gli implacabili messaggi di Gesù, possa essere adottato per minimizzare i delitti commessi contro i più piccoli e i più indifesi. I quali avrebbero potuto e dovuto ricevere più significativa pro-

tezione se dei delitti commessi in loro danno fosse stata data chiara e tempestiva notizia. Magari anche - suggerisce Rodolfo Venditti - informando "di quei delitti le autorità giudiziarie dei Paesi in cui i fatti venivano commessi".

Le sofferte osservazioni del nostro Autore, osservazioni di estremo interesse attuale, sono degne, anche per un valore storico giuridico che va al di là del loro significato polemico, di essere lette e meditate. E non solo dagli Avvocati che hanno conosciuto stimato e stimano il Prof. Rodolfo Venditti.

Romana Vigliani

Sono un cattolico, impegnato nella Chiesa cattolica fin dai tempi della giovinezza (i tempi di Carlo Carretto e della GIAC-Gioventù italiana di Azione cattolica), e sono profondamente amareggiato dal modo con cui la mia Chiesa gestisce il tremendo e dilagante scandalo della pedofilia. Si scopre oggi che nell'arco dell'ultimo mezzo secolo si è verificata una grande quantità di casi di pedofilia praticata da membri del clero (o da appartenenti ad istituzioni religiose cattoliche) a danno di bambini e di adolescenti.

Un fenomeno è apparso ben presto di proporzioni enormi, rivelando una diffusione inimmaginabile: è esploso dapprima negli USA, poi ha coinvolto il Canada; in seguito ha investito l'Europa (Irlanda, poi Germania, poi Italia); e, a questo punto, non è improbabile che la frana si allarghi ad altri Paesi europei ed extraeuropei (già arrivano

notizie allarmanti dalla Norvegia, dal Messico, dal Sudafrica).

Non mi interessano le conseguenze economiche che la Chiesa cattolica giustamente subisce e che - pur comportando un imponente dissanguamento patrimoniale che distoglie consistenti risorse economiche dalle finalità istituzionali della Chiesa - riguardano la ovvia necessità di risarcire i gravissimi danni prodotti alle vittime. Mi interessano, invece, la obiettiva gravità dei fatti e la linea difensiva adottata dalla mia Chiesa: una linea volta anzitutto a minimizzare, affermando che tal genere di fatti è ampiamente diffuso nella società di oggi. Come se dal cristiano (e, tanto più, dal prete) non ci si dovesse attendere una particolare limpidezza di comportamenti ed un senso di responsabilità superiore alla media della popolazione.

Mi addolora, in particolare, la di-

sinvoltura con cui oggi si parla - nelle alte sfere della gerarchia cattolica - di "tolleranza zero" quando fino a ieri si è adottata, nei confronti di quell'orrendo fenomeno delinquenziale, un'ampia e sistematica tolleranza, consistente nel limitarsi a trasferire (talvolta imponente, tutt'al più, un mero trattamento psicologico) il prete colpevole in un'altra parrocchia o in un altro istituto religioso: favorendo in tal modo - con incredibile insipienza - una "metastasi" che diffondeva largamente il "cancro".

Sta emergendo, inoltre, una circostanza impressionante: la mia Chiesa ha sempre evitato di informare di quei delitti le Autorità giudiziarie dei Paesi in cui i fatti venivano commessi; ed anzi, esisteva persino una severa normativa canonica (emessa anni fa nientemeno che dall'ex "Sant'Uffizio", oggi denominato "Congregazione per la dottrina della fede") che imponeva il

più assoluto silenzio sui delitti in questione e che comminava addirittura la scomunica per chi avesse lasciato trapezare il terribile segreto all'esterno della struttura ecclesiastica. Quindi anche la denuncia all'Autorità giudiziaria competente era rigorosamente vietata.

Tutto ciò è gravissimo. In qualunque tipo di società civile causerebbe, secondo i comuni criteri di correttezza, dimissioni a valanga. Eppure ad altissimi livelli ecclesiastici si parla sprezzantemente di "chiacchiericcio".

È ben vero che la stampa ci sguazza; ma ci sguazza non solo per gusto scandalistico, bensì perché si tratta di cose che interessano fortemente genitori ed educatori (specialmente quelli che confidavano nella sicura correttezza educativa delle istituzioni cattoliche); e, inoltre, perché la linea seguita dalla

mia Chiesa in questa vicenda è - a mio modesto avviso - ma linea inaccettabile, debolissima e, oltre tutto, controproducente, perché suscita la netta impressione che si voglia sopire, impedire critiche, imporre il silenzio.

Io ho fatto il giudice per tutta la vita (ora sono in pensione) e tale atteggiamento della mia Chiesa mi ferisce profondamente, perché è in aperto contrasto con le esigenze della giustizia, che sono esigenze di verità.

Inoltre, come cristiano, rilevo che nella tristissima vicenda io non ho mai - dico MAI - sentito citare dalla mia Chiesa una frase fortissima che Cristo ha detto proprio in relazione a casi di questo genere. La frase è nel Vangelo di Matteo, cap.18, versetto 6: "Chi scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse ap-

pesa al collo una macina da mulino e fosse gettato negli abissi del mare!".

È un'immagine durissima, che è - senza dubbio - simbolica (Cristo non intendeva, certo, approvare la pena di morte); ma essa esprime con plastica efficacia, e con infinito amore per i più piccoli e i più indifesi, la enorme gravità di simili delitti; una gravità che la normativa emanata a suo tempo dalla "Congregazione per la dottrina della fede" e l'attuale comportamento della mia Chiesa non sembrano, purtroppo, cogliere pienamente. Occorrerà che la Chiesa cattolica, a tutti i livelli, faccia un profondo esame di coscienza ed abbia il coraggio e l'umiltà di accettare con prontezza e fino in fondo il messaggio di Cristo.

Torino, 11 aprile 2010

Rodolfo Venditti



**massima riservatezza
consulenza gratuita
preventivi trasparenti
referenze documentabili**

Autorizzazione 156/04 Prefettura Torino
Autorizzazione 6792/06 Prefettura Torino

Socio AIPSA
Socio FEDERPOL



ALPHA INVESTIGAZIONI di Vittorio Rocchietta

**INVESTIGATORE PRIVATO CIVILE E PENALE
CONSULENTE DEL GIUDICE
INFORMAZIONI E SICUREZZA
INDAGINI RISERVATE PER STUDI LEGALI ED AZIENDE
TUTELA DELLA FAMIGLIA**

**ALPHA INVESTIGAZIONI di Vittorio Rocchietta
professionalità ed esperienza al servizio del Cliente**

Via Morghen 3 – 10143 Torino
tel-fax +39.011.7710674
mobile +39.333.9805482

alpha.investigazioni@tiscali.it



IL NOSTRO DIRITTO E LE CULTURE DEGLI ALTRI

TEATRO CARIGNANO 23 APRILE 2010

L'Assessorato alla Cultura del Comune di Torino e il Centro Interculturale della Città di Torino lanciano un sfida ad avvocati, notai, magistrati, professori di diritto e di antropologia: le differenze culturali si traducono in un'incomprensione del sistema giuridico? Esistono risposte in una prospettiva di diritto interculturale?

Su queste difficili domande si è cercato di ragionare durante il convegno che si è tenuto il 23 aprile scorso nella splendida cornice del Teatro Carignano.

Nonostante gli impegni sempre più

pressanti e gravosi, l'avvocatura torinese ha risposto all'appuntamento con una presenza impressionante, confermando ancora una volta la propria vicacità e la voglia di pensare.

Fin dal mattino una lunga coda di colleghi ha atteso pazientemente di entrare a teatro per assistere ad un dibattito di ampio respiro, volutamente non troppo tecnico, perché aperto anche a "non addetti ai lavori".

Insomma un'iniziativa che grazie all'introduzione del Professor Edoardo Greppi ha cercato di volare alto, non fermandosi al commento di istituti giu-

ridici che presentano differenze poiché sviluppati in Stati diversi, ma spingendosi ad offrire una pennellata di cosa può voler dire leggere ed interpretare la regola ed il comportamento con occhi di altre culture. Alle difficili domande si è cercato di trovare abbozzi di risposta che sono solo un principio poiché la strada per l'intercultura è lunga e sicuramente piena di trabocchetti.

Ogniquale volta una diversità culturale si scontra (o solo in apparenza si incontra) con le regole che appartengono alla cultura in quel momento dominante, le soluzioni che vengono ipotizzate sono raramente il frutto di una reale comprensione (intesa come conoscenza) del fenomeno, più spesso derivano da superficiali stereotipi, talvolta buonisti, talvolta forcaioli.

L'associazione Idedi, con gli antropologi Ricca e Mantovani, danno il là al convegno e iniziano a tracciare il sentiero che è un'ipotesi di necessaria interdisciplinarietà che ha come scopo quello di conoscere l'altro.

È un tentativo di costruire un abbecedario per gli operatori del diritto per iniziare a colmare quel deficit di informazione davanti a codici di comportamento estranei ai modelli noti.

Quali sono questi stereotipi o questi diversi codici di comportamento?

Nella sessione sul contratto, il professor Ajani inizia il percorso introducendo gli spettri evocati dal professor Caterina: posso risolvere il contratto se la casa che ho acquistato è impura o è abitata da spiriti? Eduardo ne ha fatto una divertentissima pièce, ma, udite, le Corti americane hanno preso sul serio la domanda.





Mentre da questa parte dell'oceano, i giudici inglesi per risolvere i numerosi casi della comunità anglo-pakistana hanno capito che devono ricorrere all'intermediazione dell'antropologo per riuscire a determinare con quali contenuti un certo accordo si è concluso.

La seconda sessione è su un tema di grande sensibilità, perché non tutti i sistemi giuridici hanno un diritto successorio che limita la disponibilità del testatore. Il notaio Biino ci prende per mano e partendo da un quadro di riferimento nostrano, abilmente trattato dal giudice Astuni e dai notai Gili e Liotta, ci conduce alle parole della sinologa Stafutti, che scardina i nostri concetti di "giustizia perfetta" e ci racconta che in Cina e nelle comunità cinesi in giro per il mondo, chi accudisce il vecchio o il malato è colui che riceve la massima ricompensa, indipendentemente dalla parentela (per buona pace dei legittimari nostrani, che preferiscono il fine settimana al mare).

Molto delicate e toccanti le due sessioni finali sulla potestà dei genitori, condotta dal professor Lenti e sui rapporti di coppia, sotto la guida attenta del giudice Bersano Begey.

Il giudice Rivello e l'antropologa Taliani con passo doppio, rivelano le difficoltà e le incomprensioni del magistrato che molto spesso è lasciato solo in balia di intermediari culturali impreparati il cui unico valore è dato dal fatto di essere di un villaggio vicino o dello stesso clan dei genitori che infliggono ai loro figli, ciò che noi nella nostra cultura definiamo torture e che torture sono a tutti gli effetti e così devono essere trattate.

Proprio questo è il senso del cammino, dove occorre sempre interrogarsi sul limite da dare a quel fenomeno che tende a giustificare tutto in nome di un'apertura acritica alle diverse culture, così come altrettanto fortemente bisogna fermare chi tende a bollare frettolosamente un comportamento solo per-

ché non ha tempo o voglia di indagare e capire.

Assunta Confente sottolinea con forza questo principio di civiltà ed è un grido fermo che invita alla riflessione.

Gli esempi che ci portano Lorenzo Trucco e Anna Fusari sono ancora volti a rimarcare quanto è necessario fermarsi a pensare per arrivare a comprendere i fenomeni prima di cercare soluzioni, che non sempre esistono.

L'antropologo Remoti ci apre poi un orizzonte sulla poliginia, che non sapevamo neppure esistesse e ci fa avvicinare a capirne i contorni e i pregi.

Al termine la strada viene riassunta e conclusa da Vladimiro Zagrebelsky che condensa i temi dell'intensa giornata, le sue esperienze personali e di giudice della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, lasciando, alla numerosa platea che ancora affolla il teatro, un dono fatto di pensieri da portare a casa (o in studio) e da conservare.

Cristina Martinetti



Recensioni

NON MI SONO MAI ARRESO



IL LIBRO:

Non mi sono mai arreso

Intervista all'avvocato Bruno Segre di Nico Ivaldi
Lupieri Editore; pagine 203; € 12

LA FOTO DI COPERTINA:

L'avvocato Bruno Segre, lo sguardo pensoso, la mano destra appoggiata al viso, l'indice che accarezza la tempia.

L'AUTORE:

Nico Ivaldi (dalla 4° di copertina) Giornalista e scrittore, alla quarta fatica letteraria. Un reportage dal Vietnam ("Sul fiume dei profumi", 1997), un omaggio alla squadra del cuore ("Quando la Juve era in B", 2008), un romanzo di viaggio ("Cinquanta cartoline dall'Europa", 2009).

Vive e lavora a Torino.
www.nicoivaldi.it

LA DEDICA:

A papà, fiero di me.
Sempre

CONTENUTO:

Alla prefazione di Alberto Sinigaglia "L'insopprimibile esigenza di libertà" ed all'introduzione dell'autore, che dà conto e ringrazia l'avvocato Segre per un'amicizia "leale, disinteressata, fortificata dalla condivisione di comuni valori" iniziata 36 anni fa, fanno seguito i 12 capitoli nel corso dei quali Ivaldi interroga l'amico sul percorso di una vita che si approssima al novantaduesimo anno d'età. Dalla "Giovinezza" al "Bilancio di una vita" scorrono i fotogrammi e le immagini non solo dell'esistenza piena, ricca, affascinante di un uomo ma anche quelle del Paese in cui ha vissuto, ha lavorato, ha combattuto le sue battaglie.

Bruno Segre nasce a Torino il 4 settembre 1918, "quando ancora tuonavano i cannoni della prima guerra mondiale, in una casa di via Barbaroux 2".

Il ricordo infantile più remoto, a due o tre anni, "evoca la vista di un tizio che con una lunga pertica accendeva la luce a gas di un lampione in una strada cittadina senza elettricità".

Altri ricordi sono dei prati e delle cascine di Corso Dante, dove finiva la città. Dei lavandai alla regione Barca. Dell'enorme distesa brulla di Piazza d'Armi dove si giocava a pallone con berretti e cartelle a guisa di pali. Delle grida per strada degli ambulanti (*strassè, vetriè, spaciafurnè, mulinè*). Del campo di via Filadelfia dove si andava a veder giocare la Juventus. Ma anche del tentativo d'incendio alla sede della "Stampa", all'epoca in via Bertolotti o di un signore in Piazza Carlo Felice che distribuisce foto di Matteotti dopo la sua morte, di lui bambino che la prende e della nonna che gli dice di nascondersela. Perché gli anni in cui cresce l'avv. Segre sono quelli del fascismo al potere, un sistema politico nei confronti del quale non manifesta alcuna simpatia.

Già ben prima di provare sulla pelle propria e della sua famiglia gli effetti di quelle "leggi razziali emanate nel novembre del 1938, su qualche punto pur peggiori di quelle approvate in Germania contro gli ebrei, che estromettevano dalla vita pubblica e privavano dei diritti fondamentali tutti gli ebrei italiani, una comunità allora formata da circa 40.000 persone. Non si poteva più andare a scuola, si perdevano le cattedre di insegnamento, i posti negli impieghi pubblici, gli avvocati non potevano più difendere se non i loro correligionari, non si potevano avere persone di servizio, sposarsi con non ebrei, possedere un apparecchio radio, essere titolari di società ... Chi potè, espatriò ... Alcuni si suicidarono ... Rimasero i più poveri, i più indifesi: e molti furono deportati. Le leggi emanate dopo l'8 settembre 1943 assicuravano che i bambini fino a una certa età e i vecchi oltre i settant'anni non sarebbero stati catturati. Invece non fu così, perché i miei zii, più che settantenni, furono deportati ed uccisi. Persino negli ospizi ebraici entrarono poliziotti a prelevare anziani ed infermi".

Figlio di padre ebreo e di madre cattolica, un fratello ed una sorella, Bruno Segre vive una ulteriore situazione paradossale determinata dal fatto che i suoi fratelli ricevono un battesimo (falso) e lui invece non vuole farsi battezzare. Nati da stessi genitori, i suoi fratelli vengono considerati ariani, lui invece ebreo. Intanto che suo padre viene mandato al confino, riesce comunque a finire gli studi universitari discutendo il 15 giugno 1940, relatori Gioele Solari e Luigi Einaudi, una tesi su Benjamin Costant, lo scrittore francese fondatore dell'liberalismo.

Dal padre, socialista *laico ad oltranza*, e dalla madre, dei tanti insegnamenti ricevuti, sottolinea in particolare

quelli di una rigorosa onestà e dell'indipendenza di pensiero.

Come il padre era stato in carcere all'inizio del 1900 per antimilitarismo, così Bruno Segre varca nell'inverno del 1942 il portone del carcere delle Nuove per disfattismo politico (*"Completavo sui muri la scritta W IL RE che diventava W IL REO, con l'inchiostro della stilografica schizzavo sui manifesti della propaganda fascista all'Università, avevo fatto un volantino che mi sequestrarono. Oggi sembrano piccole cose, ma per quei tempi ... E poi avevano intercettato una lettera alla mia futura moglie in Sicilia, in cui non credevo di dire grandi cose, raccontavo dei bombardamenti, dicevo che la responsabilità era del fascismo ecc..."*). Succederà una seconda volta nel settembre '44. Nel frattempo vi è la partecipazione alla "Resistenza" prima in montagna e poi a Torino.

Proprio a Torino, nell'ufficio usato come base in P.zza Solferino n° 3, avviene l'arresto che lo porta a trascorrere un periodo di alcuni mesi di carcerazione prima in via Asti, poi alle Nuove e poi di nuovo in via Asti.

Ritrovata la libertà, per effetto del pagamento da parte della madre di un "contributo" di 20.000 lire, si riunisce ai partigiani nel Cuneese vivendo infine i giorni della Liberazione. Il '46 (siamo al IV capitolo: *Il dopoguerra: gli esordi nel giornalismo da L'Opinione al Mondo Nuovo*) vede Bruno Segre iniziare il lavoro di giornalista come cronista di bianca al giornale "L'Opinione" diretto da Franco Antonicelli, presidente del CNL piemontese.

Suo maestro è il Vicedirettore, quel Giulio De Benedetti poi mitico direttore della Stampa (*"La persona più intelligente che io abbia mai conosciuto. Non facevi in tempo a cominciare un discorso, che lui aveva già capito tutto"*). Suoi colleghi Vittorio Gorresio, Ruggero Orlando, Camilla Cederna, Brancati, Monelli, Temolo, Comisso. Dopo "L'Opinione", che chiude, c'è il periodo del giornalismo "free lance" con gli articoli inviati a più giornali (Corriere di Trieste, Paese sera, Il Corriere di Catania) e le interviste (a Totò, Josephine Baker, Ruggero Ruggeri, Anna Magnani, Louis Arnstrong).

E poi l'esperienza di collaboratore e poi redattore con "Il Mondo Nuovo", sul quale scrivono, tra gli altri, Saragat e Nenni, che si conclude nel 1948. Intanto Bruno Segre ha dato l'esame da procuratore e deciso di fare l'avvocato: *"Per il culto della legalità, che avevo da sempre. Il mio antifascismo derivava anche da un'esigenza di giustizia. Consideravo il fascismo un continuo, permanente affronto alla giustizia. Mio nonno e mio zio erano avvocati, per cui c'era una tradizione ... Mi sembrava non soltanto una vocazione, ma anche conquistare una fonte di libertà e d'indipendenza"* (l'avv. Segre è iscritto all'Albo dal 5 settembre 1946, n.d.a.) Apre così il suo studio legale, in piazza Solferino 3 prima, in via Santa Maria 12 poi, in via Consolata 11 successivamente.

Si specializza nel diritto di famiglia, coltivando al contempo, nel diritto penale militare, il filone pacifista iniziato con il processo dell'agosto 1949 che lo vede difendere un obiettore di coscienza, Pietro Pinna, il quale si era rifiutato di svolgere il servizio militare appellandosi ai principi della nonviolenza.

Il processo, si era in piena guerra fredda, ha una grandissima risonanza (*"Pinna ricevette un telegramma dalla vedova del Presidente Wilson, la figlia di Tolstoj, Tatiana parlò di lui in una lettera inviata ad Aldo Capitini"*).

E vede rafforzarsi l'amicizia, nata l'anno prima in occasione di un congresso, tra Bruno Segre e Capitini per l'appunto. Con questi, padre fondatore in Italia del movimento non violento, ideatore inter alia della Marcia della Pace Perugia - Assisi, Segre partecipa a Londra nel 1950 al Congresso Mondiale delle Religioni.

E i due marceranno fianco a fianco il 24 settembre 1961 in occasione della prima edizione della Marcia.

Il capitolo si conclude, dopo il ricordo di altre figure di primo piano del movimento pacifista (per tutti Danilo Dolci), con la spiegazione del perché l'avv. Segre non abbia mai accettato la difesa di fascisti e terroristi di qualsivoglia colore: *"Sono sempre stato avverso ad ogni forma di assolutismo e dunque del metodo della violenza per l'affermazione delle proprie idee. Con la vio-*

lenza non si ottiene nulla ... Le dittature provocano morti e rovine"(pag. 91).

E siamo al VI capitolo: *"Nasce l'Incontro, un giornale al servizio della libertà"*. È il luglio 1949 quando esce il primo numero del giornale, dall'avv. Segre fondato e tuttora diretto, il cui titolo viene scelto *"per l'intenzione di far dialogare persone di diverse opinioni, fedi, convincimenti"*.

Inizialmente ne vengono stampate 7.000 copie, nel luglio 1954 la tiratura - record di 9.054 (*"ma per circostanze particolari, uscirono numeri di 30.000 copie"*).

Agli impegni ed alla passione per l'avvocatura e per il giornalismo, Bruno Segre ne affianca altri ancora, che sono oggetto dei successivi capitoli. E allora ecco la militanza politica nel Partito Socialista Italiano. L'associazionismo laico: massoneria, libero pensiero e creazione. I viaggi nell'Est Europa alla scoperta del mondo comunista.

La battaglia per il divorzio. L'impegno politico per Torino: i cinque anni in Consiglio Comunale dal 1975 al 1980.

Il XII capitolo *"Bilancio di una vita"* conclude il libro e finisce con la risposta alla domanda: *"Per che cosa vorresti essere ricordato?"* Ecco cosa dice Bruno Segre: *"Come una persona onesta, sincera, leale, che ha creduto in taluni valori fondamentali dell'uomo: la libertà di movimento, di parola e di stampa; la giustizia, la fratellanza, la tolleranza e la fiducia nel progresso democratico delle persone. Come una persona che si è sempre opposta a tutti i tentativi di prevaricazione, d'imposizione forzata in sede politica o religiosa. Sul mio sepolcro, il motto di Saul Bellow: "Qui giace un vinto (dalla morte) che non si è mai arreso"*.

IL COMMENTO


Il primo impulso è stato quello di tralasciare questa parte. Ovvero scrivere soltanto "Chapeau e grazie, avvocato Bruno Segre". Una cosa però non posso non dirla, rivolta a tutti coloro che vorranno leggere queste righe, ed in particolare alle persone anagraficamente più giovani: per favore leggete questo libro.

Grazie.

Davide Mosso



SALUTI DA BUENOS AIRES



IL LIBRO:

Saluti da Buenos Aires
di Teodoro Lorenzo

Ed. Bradipolibri -
Collana Arcadinoè;
pagine 214; € 12
www.bradipolibri.it

LA FOTO DI COPERTINA:

Il dipinto Tango di Jorge Abro (www.abroarte.com)

Due coppie di ballerini stilizzate. Gli uomini in abito nero, le donne in rosso fuoco, danzano avvinti. Dall'alto filtrano raggi di sole.

LA DEDICA:

A Silvana, Alessandro e Federica, la mia squadra del cuore.

L'AUTORE:

Teodoro Lorenzo (dalla 3° di copertina) sposato, due figli è nato a Torino il 4 marzo 1962.

Dopo le giovanili nella Juventus ha giocato quattro campionati in serie D e tre in serie C (nell'Alessandria). Ha

lavorato come liquidatore per una compagnia di assicurazioni e per il Comune di Torino come funzionario. Oggi fa l'avvocato. È alla seconda pubblicazione. La prima il romanzo "Ritratto di un sogno - Favola Moderna", Ed. Dell'Orso.

CONTENUTO:

Quattordici racconti. Ognuno animato da un personaggio che pratica una disciplina sportiva, volta a volta differente.

Si comincia da "Ignazio e Teresa".

Laddove Ignazio Fadda è il pastore nato e cresciuto a Barumini nell'amore per gli animali e nella passione per i cavalli, che si trasferisce a Cagliari a lavorare come stalliere.

E Teresa l'ultimo costoso acquisto della scuderia del Commendator Flores. "Una cavalla piccola di stazza, dal pelo nero, lucido come inchiostro di china. Disdegna la compagnia degli altri cavalli, rifiuta il morso, le briglie, la sella, non si piega né alla frusta né allo zucchero degli allenatori".

Nessuno sembra in grado di domare Teresa. Nessuno fuorché il nano delle montagne (questo il soprannome dato ad Ignazio dai compagni di lavoro) che nascostamente comincia a cavalcarla.

Quel che combina il "nano" arriva alle orecchie del Commendatore. Che dice ad Ignazio che sarà lui allora a correre la settimana dopo il Gran Premio in sella a Teresa.

Davanti ad una tribuna gremita, ma per nulla emozionata, Ignazio fa così il suo esordio come fantino. Vincerà?

Patrizio Vicari, per i compagni della squadra di rugby inizialmente l'Irlandese (perché nato da padre italiano in Irlanda) e poi, per l'audacia, "Aiace" è il protagonista del secondo omonimo racconto.

Rischia di pagare con la vita il co-

raggio di cui dà prova anche fuori dal campo.

Lucifero, il racconto successivo, si incentra sulla figura di Manuela, studentessa d'arte e tuffatrice di belle speranze, e sulla sua distruttiva storia d'amore con Simone, meccanico toscano.

Mentre *Asso di cuori* racconta di Dante, milanese sedentario, a cui viene trapiantato il cuore che apparteneva ad un giovane di Pavia, travolto da un'auto mentre stava correndo. Con il nuovo cuore nasce in Dante la passione per la corsa. Arriva a partecipare alla maratona di New York. Indosso, come tutti i membri del gruppo podistico in compagnia dei quali è venuto, ha una maglietta con la foto di un giovane sorridente. E la scritta: "Maratona di New York 2005. La corriamo per Te"

La risposta che riceve, quando chiede a quelli del gruppo chi fosse quel giovane, risuonava già lì, al centro del suo petto. E poi ecco gli altri personaggi e gli altri sports che si susseguono. I due fratelli, promesse del bob, del racconto "Castore e Polluce". Il giovane calciatore, che gioca la sua prima partita nella Juventus, e si infortuna gravemente. Con il femore che si spezza, si spezzano i sogni di diventare un "Campione". Dietro i panni di Osvaldo Barone, la storia vera dell'autore del libro.

L'uomo di Vitruvio, ovvero l'ufficiale della Taurinense che vola nell'aria con gli sci, la cui storia è raccontata per bocca della fidanzata. Matteo Vitale, che stenta a prendere sonno "la notte prima" di esordire nella grande squadra di basket e che immagina di parlare al padre, il cui cuore un colpo improvviso ha fatto cessare di battere qualche tempo prima, affidandogli paure e sogni.

L'Andrea Sambin, pattinatore bravissimo del racconto "Le stelle di



ghiaccio” che, sognatore e solitario, incontra infine sulla pista, e nella vita, la sua metà. L’introverso vincente nuotatore Paride Mainenti da Vernante, detto Pinocchio, che scopre nella penombra di una chiesa la vocazione che dall’acqua della piscina lo porterà all’acquasantiera. Silvino Fernandes di Capo Verde, adottato a distanza dal dr. Gatti, medico intelligente, ambizioso e che crede di poter calcolare tutto della vita. Silvino che diventa, grazie al padre “adottivo” che nel frattempo ha scoperto che non tutto si può prevedere, un campione di tennis. Thabo Mugamba, operaio in una fabbrica di bulloni, che affronta nella finale del torneo di sciabola il figlio del suo tracotante datore di lavoro, e che non “sa stare al suo posto” (con doppio finale, uno anche per chi, come me, non può fare a meno di quello lieto). E poi, ancora, il racconto che dà

il titolo al libro e che vede protagonista Isabel Capuano, flessuosa ginnasta con movenze da tanguera, nata in Argentina ai tempi del regime da genitori italiani, che ritrova le sue radici.

E, l’ultimo racconto, nel quale la squadra di pallanuoto di Nervi “*Le formiche rosse*”, si gioca il campionato nello scontro con la Rari Nantes Bogliasco senza che a bordo vasca ci sia più il suo grande allenatore, il Piave.

IL COMMENTO

Teodoro Lorenzo fa una scelta letteraria impegnativa.

Se in un cd musicale è raro trovare brani tutti ugualmente piacevoli, lo stesso succede con i libri di racconti.

Lorenzo è riuscito però, per chi scrive queste righe, a trovare il ritmo giusto. La danza raffigurata in copertina continua all’interno.

La vita e la morte si alternano: da un racconto all’altro; talvolta all’interno dello stesso racconto.

E il cuore, che ospita i sentimenti e le emozioni, e che è parola che più volte ricorre nel libro, viene interpellato e smosso. E se in fondo, così mi è parso, si coglie uno sguardo un po’ malinconico con cui osservare e vivere i fatti della vita, è la malinconia di chi dice, e lo dice nel primo periodo dell’introduzione, “*potrò fare qualsiasi professione ma sono e rimarrò un ex calciatore.*”

Oggi faccio l’avvocato ma potrei fare il panettiere, l’astronomo o il venditore di giocattoli: mi sentirei pur sempre un ex calciatore. Una faccenda complicata. Per spiegarla potrei rifarmi a quella spaccatura tra fuori e dentro, essere e apparire, dovere e piacere, obbligo e scelta, cervello e cuore”.

Davide Mosso



PER UN PEZZO DI PATRIA



IL LIBRO:

Per un pezzo di patria
Il nuovo libro dell'Avv. Massimo Ottolenghi

CONTENUTO:

È difficile riassumere, in un breve articolo, i numerosi fatti narrati, con stile sobrio ed attento, dall'Avv. Ottolenghi, nel libro che egli ha voluto dedicare ai propri figli, nipoti e pronipoti "perché non dimentichino", ma che può essere considerato un omaggio al nostro Foro.

Il volume - come precisa il sottotitolo "La mia vita negli anni del fascismo e delle leggi razziali" - ripercorre "dalle finestre della memoria" l'arco di tempo che intercorre tra la fine della prima guerra mondiale ed il 1946, ed è ben lungi dall'essere una mera autobiografia.

Partendo dall'atmosfera serena di una famiglia borghese intellettuale, attraverso il tratteggio di personaggi e di figure anche storiche di compagni di scuola, di liceo, dell'università e del

servizio militare, giunge ai drammatici anni della guerra e della Resistenza.

Si potrebbe leggerlo o come un esempio della "teoria degli insiemi". Al centro, nel primo cerchio, gli affetti e in particolare le figure dell'infanzia, dalla nonna ("maman") "Allegra", così chiamata perché nata nell'anno dell'affrancamento dal ghetto, ai genitori, allo zio materno socialista Avv. Innocente Porrone fino a Salvatore Segre, lo zio paterno, mistico e severo, nella luminosa provincia di Cuneo.

Nel secondo cerchio, più ampio, i primi compagni del D'Azeglio, "i comunisti dle braje cùrte" e, soprattutto, il vicino di banco Emanuele Artom, "il professorino, brutalmente assassinato durante la resistenza; Oreste Pajetta, futuro comandante "Galli", ucciso con l'inganno, poco prima della liberazione; tra le figure del Liceo Alfieri il giovane docente Massimo Mila. Poi Luigi Firpo, un' "amicizia perduta".

Il terzo cerchio potrebbe identificarsi con significative figure, dai maestri universitari prof. Gioele Solari, Luigi Einaudi; agli Ufficiali e commilitoni del 52° Reggimento Fanteria di Spoleto: da Paolo Longhena, futuro avvocato a Bologna, a Carlo Casassa, figlio del primario dell'Ospedale Cottolengo, a Felice Felici, notaro della Camera Apostolica, che avrebbe condotto addirittura ad un incontro con Monsignor O'Flaherty (la famosa "Primula Rossa" del Vaticano), solo per citarne alcuni.

Un altro cerchio dell'insieme è dato dai numerosi avvocati e magistrati del nostro Foro, con i quali Ottolenghi ha vissuto l'inizio della pratica professionale: dall'Avv. Innocente Porrone, all'Avv. Marcello Soleri; all'Avv. Giuseppe Parella, ai coetanei Avv. Domenico Matta e Massimo Asti; ai magistrati Giorgio Agosti, Alessandro

e Carlo Galante Garrone, Emilio Germano e tanti altri. In questo quadro, improvviso e sconvolgente, lo squarcio delle leggi razziali, a seguito delle quali il padre prof. Giuseppe Ottolenghi venne destituito dall'incarico di docente di Diritto Internazionale presso l'Università di Torino e cancellato dall'Albo degli Avvocati.

"La colpa di essere Ebrei"; "Dalla villeggiatura alla clandestinità"; il 1938; "la scuola dell'odio": sono i significativi titoli di alcuni capitoli.

Infine l'ultimo cerchio che presenta ancora due facce.

Da un lato le vicende drammatiche della guerra e della Resistenza, con le figure di partigiani, fascisti, carabinieri, tedeschi, etc., e, dall'altro lato, la grande umanità dei semplici della popolazione locale delle Valli di Lanzo, che ha accolto e nascosto, a rischio della vita, prigionieri, rifugiati e famiglie ebrei in fuga da Torino.

Nella luce limpida delle montagne la nascita dei primi bagliori di democrazia e delle Repubbliche partigiane.

In questo ambito di dramma personale e collettivo, un atteggiamento di pacatezza e di illuminato utilizzo della ragione, piuttosto che delle armi.

Esemplari le vicende processuali di fronte a Tribunali di fortuna, le difese di persone esposte alla fucilazione, anche per conflitti di partiti.

In sostanza, come riferisce il prof. Jocteau, nella prefazione, Ottolenghi "come uomo di legge, agì inoltre per favorire, nei contrasti interni e nei Tribunali partigiani, il rispetto di regole ragionevoli e per quanto possibile condivise". Il libro si chiude con la descrizione di un'ulteriore esperienza personale, alla Direzione Amministrativa del giornale G.I., Giustizia e Libertà, organo ufficiale



del Partito d'Azione in Piemonte, dopo il 25 aprile 1945.

Anche in questo caso, peraltro, la vicenda autobiografica si stempera in una descrizione, a tutto tondo, della realtà torinese dell'epoca, dove emergono le figure di giovani futuri giornalisti di grande fama, quali Carlo Casalegno, Giorgio Bocca e Giovanni Trovati.

La chiusura del giornale, per mancanza di fondi, la fine delle illusioni

nate dagli anni del "furore", un significativo incontro con "Maurizio", cioè il Presidente Parri e le sue profetiche dichiarazioni, chiariscono il titolo dell'ultimo capitolo: "liberi e sconfitti".

Il libro, che nei locali della Fondazione Croce, il 30 novembre 2009, è stato presentato con successo dal Prat. Avv. Paolo Montalenti, con le vibranti parole dell'Avv. Antonio Rossomando e le dotte considerazioni

del Prof. Gian Carlo Jocteau, oggetto di attento ascolto anche al Circolo dei Lettori, permette anche ai più giovani Colleghi di ripercorrere anni cruciali della nostra storia e, soprattutto, di ritrovare vivo tutto un mondo di personaggi storici significativi del nostro Foro di Torino e delle Valli di Lanzo, in un'epoca funesta e di gravi drammi, che non è giusto dimenticare.

Alessandro Re



Avvocati e Sport

TROFEO BRUNO CACCIA TRIONFANO GLI AVVOCATI

Venerdì 21 maggio allo stadio Olimpico di Torino si è disputata la finale del torneo di calcio dedicato alla memoria del Dott. Bruno Caccia. Per la terza volta consecutiva la squadra degli avvocati (sarebbe meglio dire dei giuristi visto che in questa squadra gioca il Dott. Roberto Ruscello che è Magistrato) ha raggiunto la finale ed al terzo tentativo è riuscita ad aggiudicarsi il prestigioso trofeo battendo la squadra dei Vigili del Fuoco con secco 2-0. Le marcature realizzate dal giovane Pierlorenzo Tavella e dal capitano Roberto Capra, con un gol alla Savićević, risultato strenuamente difeso dall'insuperabile centrale difensivo Alessandro Radicchi. È stata una bella giornata di festa svoltasi alla presenza delle autorità civili e militari tra cui spiccavano il Presidente del-

la Corte d'Appello Dott. Barbuto, il Procuratore Generale Dott. Maddalena, il Procuratore della Repubblica Dott. Caselli, il Questore il Prefetto ed un folto gruppo di avvocati che sulle tri-

bune hanno fatto un tifo infernale per i loro colleghi appendendo addirittura uno striscione con la scritta "avvocati siete grandi nun ve spengono manco co l'idranti".





La banda musicale dei Vigili Urbani ha completato lo spettacolo con diversi brani senza far mancare il Silenzio nel minuto di raccoglimento e l'Inno di Mameli all'inizio della partita di finale. Sono stati così bravi che ho deciso di perdonargli le innumerevoli multe per divieto di sosta.

Alla fine, unitamente alla figlia del Dott. Caccia, il Dott. Maddalena ha dovuto, orbtoro collo, premiare gli avvocati non senza prima augurarsi che questi riescano a vincere solo in quel campo e noi questa vittoria gliela dedichiamo volentieri, così quando

si ritroverà con i Suoi colleghi di altri distretti potrà dire che nel Suo gli avvocati sono dei veri campioni.

L'intera compagine merita un plauso ed un ringraziamento per l'impegno e la correttezza profusi nel torneo e per la serietà con cui ha mantenuto l'impegno che per ricordare il Dott. Franco Giordana, che prima di lasciarci aveva collaborato alla fondazione di una squadra mista Magistrati - Avvocati, che oggi vede come unico superstite, per i Magistrati, il nostro valoroso libero Roberto Ruscello.

Un ringraziamento va anche al

Consiglio dell'Ordine che non ha mancato di presenziare all'evento ed ha fatto dono agli avversari del prestigioso piatto in ceramica che esprime le insegne del nostro Ordine.

In conclusione mi sento in dovere di ringraziare i tanti Colleghi che sono intervenuti a sostenerci e, come ogni grande evento positivo è rimarcato dalla grazia del sovrano, chiedo, al Presidente Avv. Napoli di riconoscere 100 punti in deontologia a tutti, squadra e sostenitori: se li sono meritati!!

Tommaso Servetto



Ricordi

IN RICORDO DI CLAUDIO PAPOTTI

La mattina del 3 febbraio scorso ero in attesa di Claudio davanti all'Aula 46 del Tribunale, ove avrebbe avuto inizio un delicato processo per tentato omicidio, in cui Egli mi aveva associato come difensore dell'imputato. Seppi della sua morte dai familiari del nostro assistito. La notizia si diffuse veloce come il vento, suscitando una commozione vivissima tra gli avvocati, i magistrati e il personale di cancelleria e di polizia. Il sincero e spontaneo cordoglio di tutti rese evidente che Claudio non è stato soltanto un bravissimo avvocato, ma, prima ancora, un uomo di elevata statura spirituale e morale, che ha incarnato le virtù precipue di chi ama la giustizia.

In un incontro tenutosi a Palazzo Capris il 22 marzo scorso organizzato dallo studio professionale da Lui fondato, gli Amici lo hanno ricordato, stringendosi con affetto a Silvy, Rocco e Nicola e ai numerosi familiari che gli hanno voluto bene. Sono stati rievocati in quella occasione sia gli aspetti salienti della sua vita professionale, sia alcuni tra i ricchi e variegati interessi culturali che hanno caratterizzato la sua intensa vita.

Gian Paolo Zancan, che gli fu Maestro nell'avvocatura, ne lumeggiò i tratti di valente penalista, che, già all'inizio della carriera, sapeva percorrere sentieri impegnativi di un difensore moderno e aggiornato.

Il Dottor Roberto Testi rivelò le competenze elevate di Claudio nel campo della medicina legale e della criminalistica: invero, Egli è stato, negli ultimi anni, il maggiore esperto tra i penalisti in questa disciplina, avendo sviluppato con una incessante ricerca le conoscenze apprese già all'epoca



della laurea, ottenuta discutendo una tesi innovativa sulle modalità tecniche di trasferimento delle impronte papillari. Il Professor Ugo Fornari documentò l'interesse scientifico di Claudio per i problemi della psiche umana, nonché l'impegno costante da Lui profuso per l'approfondimento delle questioni psichiatriche nel processo. Valter Militi, storico Presidente Nazionale dell'ALGA, rievocando l'appassionata opera di Claudio nella fondazione e direzione della sezione torinese di quella associazione, mise in luce la simpatia che Egli sapeva sprigionare, allacciando rapporti disinteressati di collaborazione per la promozione dell'avvocatura.

Plinio Martelli ricordò la competenza artistica di Claudio e la sua ricerca di modi espressivi non convenzionali. Giovanni Dionisio, infine, raccontò qualcosa di Claudio come uomo capace di impiegare il tempo libero (assai scarso, per vero!) in imprese sportive condotte sul filo della cordialità e dell'amicizia sincera.

Per mia parte, ricordo Claudio con affetto e nostalgia. L'associazione professionale, che avevamo insieme fondato, dovette sciogliersi a cagio-

ne della mia nomina nell'anno 2001 a componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Mai si interruppero, tuttavia, l'amicizia e la collaborazione professionale. La sua competenza nel diritto penale sostanziale e processuale e la sua diligenza nell'adempimento dei mandati sono a tutti note. Desidero qui fare stato di alcune sue qualità particolari. Anzitutto, la determinazione, quasi ascetica, per il miglioramento e il superamento di sé, allo scopo di garantire la migliore assistenza giudiziaria, con una instancabile studiositas per lo scavo intelligente dei problemi di fatto e di diritto posti dal processo. In secondo luogo, la fedeltà ferrea all'assistito, in uno con la rigorosa delimitazione del ruolo dell'avvocato rispetto alla non infrequente invadenza del cliente. In terzo luogo, la schiettezza e la veracità del dire, che lo distingueva tra i colleghi in modo peculiare, destinandolo anche, in talune occasioni, all'impopolarità. In quarto luogo, la sua capacità di mantenersi eretto nella sua posizione, anche contro la corrente, consapevole che le mode passano e che soltanto i valori permanenti restano. In quinto luogo, la sua fermezza di fronte alla pubblica ac-

cusa, ispirata alla consapevolezza della dignità e dell'importanza cruciale del ruolo del difensore, presentandosi in modo autorevole sulla scena del processo a difesa del proprio assistito. Infine: la sua umiltà, dote importantissima per l'uomo in genere e per l'avvocato in specie. Nonostante avesse raggiunto già notevoli successi, Egli era capace di porsi in ascolto, proponendosi all'attenzione del giudice con quel rispetto, quel riserbo, quella discrezione che sono indispensabili per svolgere bene il compito arduo dell'avvocato. In quest'ottica mi è caro rievocarlo per la sua collaborazione con me in una vicenda processuale assai complessa nell'anno 2000.

Dopo aver Egli retto tutta l'istruttoria dibattimentale in modo esemplare, si fece mio aiutante instancabile nello studio degli atti e dei documenti, affinché io potessi svolgere degnamente la discussione finale, scomparendo dalla scena come se fosse stato soltanto un collaboratore secondario. Segno di umiltà e magnanimità insieme, che ne manifesta in modo preclaro l'alta statura professionale e spirituale.

Mauro Ronco

Dal convegno di 300 persone
alla piccola riunione operativa...
Tutte le esigenze in una sede unica!



Convenzioni
particolari per
i Sigg. Avvocati
e i Loro Clienti

PAPA GIOVANNI XXIII
centro congressi
planezza



In mezzo al verde, in un prestigioso contesto sanitario, è sito il nuovo Centro Congressi. L'offerta di contenitori congressuali è multipla, oltre alla sala riunioni di rappresentanza, vi sono due grandi sale attigue, con sistema multimediale parallelo, per oltre 300 posti complessivi e la Sala della Biennale da 30 posti, con soffitto trasparente per luce naturale.



PAPA GIOVANNI XXIII
centro di riabilitazione neuromotoria
centro congressi



PAPA GIOVANNI XXIII Srl

Casa di Cura - Centro Congressi; Str. San Gillio 75 - 10044 Planezza TO
Tel. 011.9675 075 (5 linee) Fax 011.9685 706
e-mail centro.congressi@XXIII.it internet www.XXIII.it





Corso Regina Margherita 8, 10 - Torino // www.gradenigo.it

Numeri Utili

Centralino:

011.8151211

Fax:

011.8151281

Centro Unificato Prenotazioni (CUP):

Tel. 011.8151534 (dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 15.00)

Ufficio Accettazione Ricoveri

Tel. 011.8151419

(Per richieste dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30)

Attività Libero-Professionale

Ufficio Libera Professione

aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00

Email: libera.professione@gradenigo.it

Fax: 011.8151338

Prestazioni ambulatoriali

Tel. 011.8151538

dal lunedì al venerdì,
10.00 - 13.00 / 14.00 - 16.00

Prestazioni di Ricovero

Tel. 011.8151571

Per preventivi e chiarimenti

La degenza in regime di Libera Professione avviene in un reparto dedicato, dotato di standard di comfort alberghiero di livello superiore

"...scopo dell'ospedale è quello di assistere quanti si trovino in condizioni di povertà, di bisogno, di sofferenza... sempre senza fini di lucro." È in queste parole tratte dallo statuto della Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli che si fonda la missione del Presidio Sanitario Gradenigo.

Per poter offrire ai cittadini prestazioni e servizi sempre migliori, crediamo nell'importanza della ricerca scientifica e della crescita umana e professionale di chi lavora nel Presidio. Formazione e ricerca sono quindi, insieme alla cura del servizio e della persona, i punti di riferimento della nostra visione e si declinano negli obiettivi e nei valori che guidano l'attività quotidiana di tutti i nostri operatori:

- promozione e sostegno della vita umana in tutte le sue forme e stadi, nel rispetto della dignità dell'uomo;
- difesa dei diritti umani e in special modo dei più deboli, dei bambini, dei malati in fase terminale e degli anziani, senza distinzione di razza, sesso e religione;
- disponibilità a collaborare con tutti gli Enti impegnati nel miglioramento delle condizioni di vita dei malati e dei sofferenti;
- qualità dei servizi, competenza professionale, rispetto e dedizione alla persona;
- informazioni chiare e univoche alla persona;
- promozione di una ampia e responsabile collaborazione con tutti coloro che lavorano per raggiungere le finalità istituzionali.

Degenze

Chirurgia

dott. P. De Paolis

Day Surgery

dott.ssa C. Saracco

Gastroenterologia

dott. F. Rosina

Medicina

(Struttura a Direzione Universitaria)

prof. F. Orlandi

Medicina e Chirurgia d'Urgenza

dott. G. Carbone

Oculistica

dott. F. Anselmino

Oncologia

dott. A. Comandone

Ortopedia

dott. G. Annaratone

Otorinolaringoiatria

dott. V. Ferrero

Recupero e Rieducazione Funzionale

dott. C. Mariconda

Urologia

dott. F. D. Randone

Ambulatori

Anestesia e Rianimazione

dott. M. Turello

Cardiologia

dott.ssa M. Di Leo

Diagnostica per Immagini

dott. F. Fasciano

Farmacia

dott. L. Tosetti

Endocrinologia

prof. F. Orlandi

Endoscopia Digestiva

dott. M. Ayoubi

Centro Epilessia

dott. P. Pignatta

Laboratorio Analisi e Biotecnologie

dott.ssa A. Milillo

Laboratorio Istopatologia

(Struttura a Direzione Universitaria)

prof. Renato Coda

Medicina del Lavoro

dott. G. Donna

Medicina Legale

(Struttura a Direzione Universitaria)

prof. P. Baïma Ballone

Neurologia

dott. W. Liboni

Reumatologia

dott. I. Ariatta Maiocco


Risonanza Magnetica - TAC

dott.ssa T. Avataneo

Servizio Dermatoncologia

prof. L. Santoro

RENDIAMO
ONORE ALLA STORIA
DI UNA VITA.



GIUBILEO

UN LEADER NEGLI ONORI FUNEBRI

Tel. 011 **6678** 30 LINEE r.a.
24 ORE SU 24

6 AGENZIE IN TORINO

GIUBILEO S.R.L. • CORSO BRAMANTE, 56 - 10126 TORINO • CORSO TORTONA, 8/D - 10153 TORINO
• CORSO UNIONE SOVIETICA, 545/C - 10135 TORINO • CORSO GIULIO CESARE, 147/A - 10155 TORINO
• VIA CIBRARIO, 62/C - 10144 TORINO • VIA BARLETTA, 35 - 10136 TORINO

MILENA COSTA

INVESTIGATRICE PRIVATA dal 1982

Aut. Prefettura Torino n. 13-d-82-31

24 ore su 24

335.6766842

011.538315

**INDAGINI PER LA
DIFESA PENALE**

Aut. Prefettura Torino
n. 196/89

Infedeltà

Assenteismo

Concorrenza Sleale

Indagini Matrimoniali

Pre-matrimoniali

Separazioni, divorzi, alimenti

Tutela minori

Rintracci

Minacce

Atti vandalici

Truffe

Difesa del credito

Testimonianze

PER CONOSCERE

la Verità

PER OTTENERE

Giustizia

PER DIFENDERE

un tuo Diritto

**LA PRIMA
AGENZIA INVESTIGATIVA
DI DONNE IN ITALIA
NEL CUORE
DELLA CROCETTA**



**CONSULENZE GRATUITE
AGEVOLAZIONI PER LE DONNE**

Istituto Investigativo HOLMES INVESTIGATIONS

TORINO - Corso Re Umberto, 40 - Tel. 011.358315 - Fax 011.5160080

e-mail: holemest@tin.it sito internet: www.holmesinvestigazioni.it



CIDIMU S.p.A.

CENTRO ITALIANO DI DIAGNOSTICA MEDICA ULTRASONICA



R.I.B.A.
RADIOLOGICAL IMAGING
BOARD & ASSOCIATES
GRUPPO CIDIMU

ISTITUTO DIAGNOSTICO

PRESTAZIONI OFFERTE

VISITE SPECIALISTICHE

PRELIEVI EMATOCHIMICI SUL SANGUE ED ALTRI MATERIALI BIOLOGICI

ESAMI ULTRASONOGRAFICI

RADIOLOGIA TRADIZIONALE

RISONANZA MAGNETICA di tutti i distretti e apparati e **RM VERTICALE**

ESAMI ELETTROFISIOLOGICI

TC di tutti i distretti e apparati e **TC DENTALE CONE BEAM**

ESAMI ENDOSCOPICI

DIAGNOSTICA VIRTUALE

Nella strutture operano i seguenti **GRUPPI DI STUDIO**
SERVIZI di ECCELLENZA :

- Ambulatorio per lo studio delle apnee notturne nell'adulto
- Gruppo di studio sui disturbi del sonno nel bambino
- Area di ostetricia-ginecologia e della salute della donna
- Gruppo di appoggio madre-bambino
- Servizio di diagnosi e terapia dell'ipertensione
- Riabilitazione vascolare degli arteriopatici (TAM)
- Studio delle vertigini
- Centro di senologia
- Centro di diagnosi e terapia dell'osteoporosi
- Gruppo di studio di endocrinologia
- Gruppo di studio sulle patologie della tiroide
- Gruppo di studio di oncologia urologica
- Gruppo di studio dei disturbi della memoria e delle demenze
- Centro di prevenzione Emotional Stress Center
- Centro cefalee dell'adulto e dell'età evolutiva
- Centro disturbi del linguaggio e dell'apprendimento
- Centro di neuropsichiatria infantile
- Gruppo di studio di psicologia dell'età evolutiva

Gli istituti
CIDIMU S.p.A.
e RIBA S.p.A.
sono convenzionati
con il GRUPPO GENERALI
G.G.L. S.p.A
in forma DIRETTA
(senza ticket e senza
anticipi di spesa
o con eventuale franchigia
a seconda della polizza)

PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI



CIDIMU S.p.A.

Via Legnano, 23
10128 TORINO
Tel: **011.56.16.111**
Fax: 011.56.23.367
cup@cidimu.it
www.cidimu.it



RIBA S.p.A.

Via Prarostino, 10
10143 TORINO
Tel: **011.56.16.180**
Fax: 011.227.73.99
cup@diagnosticariba.it
www.diagnostica.it

VILLAIRIS *poliambulatorio* *con piscine per idrokinesiterapia*

Il Poliambulatorio Villa Iris, di recente apertura, offre agli utenti la possibilità di usufruire di Servizi Sanitari in ambienti nuovi, accoglienti, climatizzati, e dotati di apparecchiature tecnologicamente all'avanguardia nel settore medicale.

Funzionalità e qualità del Servizio sono garantite da un'equipe di Sanitari Specializzati nell'erogazione di prestazioni altamente qualificate.



Recupero e rieducazione funzionale di 1° Livello:

► Idrokinesiterapia, che fornisce un servizio esclusivo per l'utenza con trattamenti individuali, trattamenti di gruppo per ginnastica preparata e acquaticità, articolato in:

- VASCA GRANDE per trattamenti individuali contemporanei e di gruppo.
- VASCA PICCOLA per trattamenti neurologici individuali.
- VASCA DOPPIA per terapie di ginnastica vascolare.

► Ginnastica vascolare ► Neuro psicomotricità età evolutiva
► Tecarterapia ► Presso terapia ► Ozonoterapia ► Rieducazione neuromotoria ► Logopedia per età evolutiva e per adulti.

Diagnostica per immagini: ► Radiologia tradizionale
► Mammografia ► Panoramiche dentarie ► Onde d'urto ► TAC spirale ► Densitometria ossea ► Risonanza magnetica aperta.

Diagnostica ad ultrasuoni: ► Ecografie ► Ecocolordoppler ► Ecocardiocolordoppler ► Ecografie ginecologiche.

Laboratorio di analisi cliniche.

Visite specialistiche: ► Fisiatria ► Ortopedia ► Foniatria
► Neurologia ► Urologia ► Pneumologia ► Cardiologia ► Oculistica.

► Inoltre, visite specialistiche private:

- Psicologia Clinica
- Endocrinologia
- Otorinolaringoiatria
- Ginecologia

- Reumatologia
- Ematologia
- Dermatologia

- Medicina dello sport
- Medicina del lavoro
- Medicina legale:
rinnovo patente; perizie legali; porto d'armi.

VILLAIRIS *poliambulatorio*

Villa Iris Srl - Via Cesare Pavese 12 - Pianezza TO - Per info: 011.9682282
www.poliambulatoriovillairis.it - E-Mail villa_iris@tin.it



Nr 90 100 1974 - Rev. 02

Solo al Mirafiori
Motor Village

*Tra le vetture disponibili al momento.

La vostra auto pezzo per pezzo.



In esclusiva per tutti gli sposi, l'auto in lista nozze.

Dai tergicristalli ai cerchioni, dai fanali alle portiere, dal volante ai freni, per le vostre nozze tutti potranno regalarvi un pezzo unico, acquistando una quota della vostra automobile.

In più, la vettura per il giorno del matrimonio la offriamo noi, a vostra scelta*.



Mirafiori
MOTOR VILLAGE

www.mirafiorimotorvillage.it

Piazza Cattaneo, Torino.

**IL MIRAFIORI MOTOR VILLAGE RISERVA AGLI AVVOCATI ISCRITTI ALL'ALBO
CONDIZIONI SPECIALI SU TUTTI I VEICOLI**

Il nostro consulente di vendita Ezio Raviola è a Vostra disposizione: Tel. 0110042255 - ezio.raviola@fiat.com